

CLAUSOLE DI STILE E NEGOZI A CAUSA DI MORTE

di **TOMMASO BONAMINI**

Approfondimento del 28 Gennaio 2016

ISSN 2420-9651

Il tema delle proposizioni negoziali alle quali comunemente si assegna la qualificazione di «clausole di stile», ha interessato, già da tempo, ampia, e autorevole, parte della dottrina. Non di meno, lo stesso, non manca di essere a oggetto di studi più recenti, sia nella dottrina nazionale, sia in quella di altri Paesi europei, a riprova dell'interesse suscitato dalla necessità di tratteggiare il regime giuridico peculiare della clausola contrattuale, o della disposizione testamentaria, definita «di stile», sì da osservare se esso sia distinto rispetto a quello riferibile alle «altre» disposizioni negoziali, e, più in generale, agli elementi che compongono il contenuto del negozio giuridico.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La tesi affermatrice l'inefficacia delle clausole di stile. - 3. La definizione di clausola di stile, e i criteri che concorrono alla sua individuazione. La «provenienza» della clausola e la «consuetudine stilistica». - 4. Formule di stile e negozi a causa di morte. La disposizione genericamente revocatoria. - 5. (Segue): la dichiarazione, racchiusa nel testamento, riguardante la capacità naturale del testatore. - 6. Lo "stile", quale modo di esprimere gli effetti di una clausola contrattuale, o di una disposizione testamentaria.

1. Introduzione.

Il tema delle proposizioni negoziali alle quali comunemente si assegna la qualificazione di «clausole di stile», ha interessato, già da tempo, ampia, e autorevole, parte della dottrina [1].

Non di meno, lo stesso, non manca di essere a oggetto di studi più recenti, sia nella dottrina nazionale [2], sia in quella di altri Paesi europei [3], a riprova dell'interesse suscitato dalla necessità di tratteggiare il regime giuridico peculiare della clausola contrattuale, o della disposizione testamentaria, definita «di stile», sì da osservare se esso sia distinto rispetto a quello riferibile alle «altre» disposizioni negoziali [4], e, più in generale, agli elementi che compongono il contenuto del negozio giuridico.

Invero, seppure sia stato, notoriamente, osservato che un criterio sicuro e rigoroso per cristallizzare la nozione di clausola di stile non sembri facilmente rintracciabile [5], ed atteso che il concetto medesimo non trovi riscontri nel tessuto normativo, lo stesso sembra avere un trattamento applicativo ben definito, il quale si risolve, sovente, nella dichiarazione giudiziale di inefficacia di una clausola, laddove essa palesi una formulazione accóncia a dimostrare i proprî caratteri «di stile», così come gli stessi sono stati variamente individuati da parte della dottrina e dalla giurisprudenza [6].

Del resto, è la stessa, consistente, varietà di siffatte caratteristiche, le quali difficilmente si lasciano ricondurre a un denominatore comune, che suggerisce un ripensamento del tema [7]: a mero titolo di esempio, può agevolmente osservarsi come l'appellativo «di stile», nei confronti di una clausola contrattuale, sia stato indistintamente riconosciuto, sia alla luce della formulazione della stessa eccessivamente generica, sì da far emergere la funzione di «mero completamento formale» in capo alla medesima [8], sia in virtù dell'eventualità in cui la clausola si palesi in contraddizione con altre [9], contenute nel medesimo negozio, sia, infine, in ragione della ripetizione meccanica di formule linguistiche tramandate nel tempo [10], e consolidatesi, in riferimento a una determinata categoria di atti giuridici. Nei quali, quindi, codeste formule sono costantemente ravvisabili, sì da porre il dubbio se esse siano, effettivamente, diretta conseguenza della «volizione» dei paciscenti, oppure se le stesse rappresentino la mera rifrazione di una pratica stilistica, stancamente ripetuta dall'estensore dell'atto, determinando, in definitiva, l'impossibilità di riferire il contenuto della clausola all'intento – pratico o giuridico – perseguito dalle parti perfezionanti il negozio che le contiene.

Movendo già da siffatti, primi, rilievi, si pone in luce che la varietà di indici proposti

quali caratteri peculiari delle clausole di stile, pare suggerire che siffatta qualificazione sia stata estesa a circostanze tra loro eccessivamente disparate, venendo così a segnare un mero appiglio formale, slegato da considerazioni di sostanza, facente alla bisogna per le ipotesi in cui il giudicante sia stato chiamato a esprimersi sull'efficacia di una clausola, indicata in termini di clausola contrattuale stilistica.

Onde sia saggiata la possibilità di ravvisare l'esistenza di disposizioni testamentarie di stile, quindi, sembra necessario ripercorrere l'itinerario, che ha condotto parte della dottrina, accompagnata da numerose pronunzie giurisprudenziali, a dichiarare l'inefficacia di una proposizione negoziale a fronte della sua formulazione stilistica, soffermandosi, in specie, sui peculiari caratteri indicati in termini di indici accónci a rilevare la presenza dello stile espressivo, sì da verificare, in definitiva, se sia legittimo inferire che, in presenza di determinate circostanze, la proposizione del negozio, che sia a replicare una formulazione «di stile», possa senz'altro dirsi inefficace.

2. La tesi affermante l'inefficacia delle clausole di stile.

Va osservato come sia ancóra diffusa in giurisprudenza, e presso parte della dottrina, la tesi, secondo la quale alle clausole di stile debba essere necessariamente precluso lo svolgimento di qualsivoglia profilo di efficacia giuridica [11].

In special modo, un Autore ha argomentato nel senso che la clausola di stile sia parte integrante del mero documento, non già *«del negozio che il documento rappresenta»*, difettando, in capo a dette clausole, *«l'efficacia rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante, esattamente perché non significa la volontà degli autori»* [12].

La tesi, invero, muove dalla definizione dianzi tratteggiata di clausola di stile, la quale è intesa secondo *«il significato etimologico di modo di procedere, modo di dire»* [13], cosicché la clausola stessa è inserita *«nel testo del contratto soltanto perché è uso inserirle»* [14], determinando siffatta, meccanica, automatica, ripetizione, *ex se*, l'irrelevanza giuridica della clausola stilisticamente formulata, e, di conseguenza, la sua inefficacia [15].

Muovendo dalla stessa posizione, del resto, risulta consequenziale affermare che non possa chiamarsi in causa, come talvolta avviene in giurisprudenza, il principio interpretativo che impone la conservazione, ove possibile, delle clausole contrattuali [16], poiché *«allora non si tratterebbe più di conservare, ma di creare, e di creare su basi*

insussistenti o inidonee» [17].

Sulla medesima linea, del resto, si giustifica il richiamo all'inefficacia della clausola, e non già alla sua nullità, poiché atteso che «*il vizio viene in considerazione sotto il profilo dell'inidoneità della dichiarazione ad esprimere una specifica volontà delle parti*», allora «*non viene emessa specifica pronuncia di nullità, perché non si dichiara nullo ciò che è intrinsecamente privo di significato giuridico*» [18].

Le tesi sin ora richiamate, invero, palesano un difetto teoretico, posto in rilievo, sovente, dalla dottrina più acuta. Pare, infatti, che le stesse diano per assodato che l'emersione dello stile espressivo, palesato dal contenuto di una disposizione negoziale, sia ragione sufficiente affinché venga dichiarata l'inefficacia di una clausola. Dette tesi, su questa linea, difettano di trarre la motivazione delle proprie conclusioni da un qualsivoglia appiglio di carattere positivo, oltrepassando, in definitiva, il dato normativo medesimo [19].

Giova osservare, per questa via, che l'assenza di un criterio legale, il quale possa autorizzare il menzionato, grave, giudizio d'inefficacia della clausola stilisticamente formulata, dovrebbe indurre, in armonia coi principî tendenti a conservare la manifestazione di volontà dei paciscenti, o di colui, il quale abbia perfezionato un negozio unilaterale, la deduzione contraria, secondo la quale, la clausola, anche se di stile, è pur sempre frutto dell'autonomia privata dei paciscenti, o del perfezionante l'atto unilaterale [20].

In altre parole, non pare che gli «*interstizii lasciati liberi dalle regole sul conflitto tra volontà e dichiarazione e sull'affidamento contrattuale*» [21] siano talmente ampî da legittimare il giudizio d'inefficacia d'una clausola soltanto poiché la stessa replichi la prassi redazionale stilistica diffusa in un dato momento storico, di là, quindi, dal ricercare altrove la motivazione diretta a privare di efficacia quanto sia comunque a oggetto di volontà, così come la stessa sia stata dichiarata, ché troppo elevato è il peso di tali principî – ovvero sia, il rilievo che comunemente si assegna alla volontà dei paciscenti, accompagnata dal temperamento, ove sia necessario, teso a garantire l'esigenza di affidamento reciproco, riposto nel contenuto della dichiarazione [22] – sì da rendere intollerabile, per l'ordinamento, la loro palese compromissione, la quale non sia legittimata da precise regole presidianti, in definitiva, la corretta formazione della volontà delle parti medesime [23].

3. La definizione di clausola di stile, e i criteri che concorrono alla sua individuazione. La «provenienza» della clausola e la «consuetudine stilistica».

Onde sia rimeditato l'orientamento affermatore la sicura inefficacia delle clausole di stile, anche al fine di evitare che siffatto corollario possa trasmettersi nell'ambito della successione testamentaria, pare opportuna la preliminare riflessione diretta a considerare, in ottica ricostruttiva, i criteri che dovrebbero concorrere a tratteggiare il concetto a oggetto dell'indagine, verificando, altresì, se, loro tramite, sia possibile inferire il menzionato giudizio di irrilevanza della clausola stilisticamente formulata.

Deve essere rilevato, sul punto, come la maggioranza degli interpreti, ferme le differenze in merito al trattamento da riservare alle clausole di stile, sia concorde nel ravvisare, nella «consuetudine stilistica» della quale le stesse sarebbero espressione, la prima nota comune di dette clausole [24].

Giusta siffatta impostazione, quindi, una clausola contrattuale può essere detta di stile, laddove replichi, fedelmente, una espressione linguistica, consolidata e diffusa, ripetutamente inserita in determinati atti giuridici.

Ove sia considerato in questo senso, lo stile esprime la rifrazione della prassi redazionale, che, consolidandosi nel tempo, cristallizza talune espressioni, sovente legate a determinati effetti giuridici [25], normalmente proprie dell'atto nel quale siano racchiuse, delineandole in termini di dichiarazioni, che, abitualmente, sono inserite nel testo di un determinato negozio giuridico [26].

Non mancano interpreti, i quali ravvisano nella inserzione da parte di un terzo – principalmente il notaio rogante – della clausola di stile, nel testo del negozio giuridico, un ulteriore elemento significativo, concorrente a comporre la nozione medesima [27].

Non di meno, potrebbe osservarsi come tale circostanza non possa atteggiarsi a requisito essenziale delle clausole in esame, poiché è ben possibile, com'è stato rilevato, che le clausole di stile siano impiegate direttamente dalle parti medesime, le quali si avvalgano di formulari, o, finanche, di moduli prestampati [28].

Si potrebbe replicare, tuttavia, che la clausola di stile non sia comunque riferibile ai paciscenti, oppure a colui, il quale abbia perfezionato l'atto unilaterale, che eventualmente la contenga, ché, anche quando la clausola stessa sia tratta da formulari – e, quindi, ove sia escluso che un terzo, materialmente, abbia redatto il documento rappresentante il negozio – le parti medesime sarebbero, comunque, ad attingere *ab externo* il contenuto, e l'espressione linguistica, che compone la disposizione negoziale,

la quale potrebbe, senz'altro, essere replicante una formula già previamente considerata «di stile».

In ogni caso, anche ove s'intenda convenire con l'opinione ravvisante, nella 'provenienza aliena' della clausola di stile, rispetto alla determinazione autonoma delle parti, un loro tratto essenziale, non potrà automaticamente inferirsi l'inefficacia di dette clausole contrattuali.

Gli è, infatti, che, ogni qualvolta il terzo medesimo sia chiamato a redigere un atto giuridico, sarà, altresì, chiamato a predisporre tutte le clausole dell'atto stesso, siano esse di stile o meno [29].

Di qui, inferire l'inefficacia soltanto delle clausole stilistiche, poiché non riferibili alle parti medesime, bensì al terzo – in assenza, peraltro, di una disposizione normativa che autorizzi l'interprete a svolgere siffatta valutazione – sembra, invero, eccessivo, atteso che l'estensore dell'atto, come di regola avviene, potrebbe aver redatto ogni clausola contrattuale, parendo, pertanto, irragionevole considerare inefficaci soltanto quelle “di stile”, in luogo delle altre, soggiungendo che le prime meritino un trattamento deteriore, poiché tramandano espressioni consolidate e diffuse nella prassi contrattuale.

Del resto, già le norme del Codice civile conoscono sicure ipotesi in cui il contenuto del contratto sia rimesso alla determinazione del terzo, com'è a dirsi riguardo alla disciplina racchiusa nell'[art. 1349 c.c.](#), in virtù della quale, infatti, sono le parti stesse a richiedere che sia il terzo arbitratore a determinare uno, o più, elementi del contratto [30].

Si è efficacemente argomentato, sul punto, che siffatta disciplina possa senz'altro offrire una ulteriore occasione per rivalutare l'efficacia delle clausole di stile, e per destituire di fondamento la tesi che ne ravvisa l'irrilevanza, poiché di origine aliena, rispetto all'autonoma determinazione delle parti. Infatti, laddove sia ammesso che i paciscenti «*facciano preventivamente proprio quanto l'arbitratore determinerà*», di là dal poter affermare che le clausole, dallo stesso stabilite, non siano vincolanti, siccome dalle parti non volute «*direttamente*», non sembra ragionevole negare efficacia alle clausole di stile, impiegando «*l'eccezione che le stesse non obbligano in quanto predisposte da un terzo che è estraneo al contratto*» [31].

Anche l'origine aliena, quindi, non può validamente fondare il giudizio d'inefficacia della clausola, che ripeta una formulazione stilistica.

Occorre distinguere, allora, anche al fine di schiarire ulteriori snodi, in punto di

definizione del concetto in esame, tra il momento costitutivo della clausola di stile e la sua, successiva, diffusione nella prassi redazionale.

Constatando, infatti, che sia di stile la clausola costantemente ripetuta nei formulari notarili, e, più in generale, nella prassi contrattuale, non esclude che possa dirsi di stile anche la clausola, che appaia per la prima volta in un determinato atto giuridico, poiché l'emersione dello stile è pur sempre dovuta – quantomeno, storicamente – alla rielaborazione, da parte di coloro, i quali siano chiamati alla redazione dell'atto stesso, in quanto dotati di specifiche competenze, dell'intento espresso da parte di soggetti sprovvisti di nozioni giuridiche [32].

La diffusione nella prassi negoziale, pur sempre necessaria per consolidare lo stile così espresso, è quindi un momento successivo, rispetto all'istante in cui abbia avuto origine la clausola stilisticamente formulata.

Tramite siffatta diffusione è ben possibile, infatti, che una clausola, in origine di formulazione notarile, sia tramandata e impiegata, nella prassi negoziale, dai paciscenti, i quali, in perfetta autonomia, avvertano la necessità di farne impiego.

Codesta evenienza, anche se meramente empirica, pare idonea a porre in rilievo, in primo luogo, la possibilità di mantenere ferma l'origine della clausola di stile concretamente utilizzata, la quale ravviserà pur sempre il suo momento costitutivo nell'elaborazione avvenuta ad opera di soggetti diversi da coloro, i quali l'abbiano in séguito utilizzata.

E, in secondo luogo, tale circostanza consente di osservare la genuina definizione di clausola di stile, svincolandola da pregiudizî inerenti la sua efficacia, giacché, a fronte dell'utilizzo esteso e costante di una determinata proposizione, nella prassi negoziale, la deduzione, diretta a affermare che siffatta attività, a cagione della meccanicità con la quale essa sia reiterata, consenta di cogliere l'assenza del necessario nesso collegante la volontà, espressa dai paciscenti, al contenuto della singola clausola [33], non sembra essere dotata di maggiore peso, rispetto all'osservazione contraria vòlta a rilevare che le clausole di stile potrebbero senz'altro giustificare la loro consueta ripetizione, poiché sono considerate «*clausole di tale rilevanza, per il tipo di contratto che si stipula, da ritenere necessario inserirle*» [34].

Si rende palese, pertanto, che, ove s'intenda condividere la descrizione della clausola di stile, osservando che sia una proposizione traente il proprio contenuto dalla tradizione, financo assegnandole la diffusa etichetta di "espressione tralatizia", non sembrano, in

ogni caso, schiudersi argomentazioni dirimenti, di carattere essenzialmente positivo, le quali siano idonee a legittimare l'affermazione, che propende per la sicura irrilevanza della clausola stilisticamente formulata, soltanto poiché reiterata dalla prassi negoziale [35].

Movendo da codesto approdo, possono isolarsi almeno due tesi, volte alla compiuta delimitazione della definizione di clausola di stile, e sorrette dall'intento diretto a rimediare all'estrema varietà di indici, proposti quali caratteri dai quali trarre la presenza dello stile, sì da qualificare, di conseguenza, in tali termini, la clausola, che sia a rifletterli.

Entrambe le opinioni, in realtà, specificano l'elemento appena menzionato – la prassi redazionale consueta, ripetuta, e pertanto detta di stile – accompagnandovi altri elementi, al fine di dotare la nozione di clausola di stile di un perimetro concettuale meglio definito; accóncio, in definitiva, a delineare il dibattuto regime di efficacia riferibile alle clausole in esame.

La tesi più risalente contrappone le clausole di stile alle altre clausole contrattuali, così dette «volontarie» [36].

Codesta opinione muove dal netto riferimento delle clausole di stile alla prassi redazionale «*frutto della volontà del notaio e non delle parti*». La definizione, quindi, dalla quale muove detta tesi, si ricava dall'affermazione, secondo la quale sono clausole di stile «*tutte quelle clausole che sono inserite da un terzo nel contratto senza il concorso delle parti*». Ne segue, giusta siffatta opinione, che il testo contrattuale possa scindersi in clausole che si rannodano alla volontà delle parti, e clausole di stile, le quali, alla luce della ricorrenza di taluni presupposti – tratti, da codesta dottrina, dalla giurisprudenza prevalente nel tempo in cui fu sostenuta la tesi mentovata [37] – debbono dirsi svincolate dalla dichiarazione di volontà perfezionata dai paciscenti, e, pertanto, debbono scontare il giudizio di inefficacia.

La tesi non ha mancato di essere posta a oggetto di critica, da parte di autorevole dottrina.

Si è, infatti, rilevato, che distinguere *a priori* tra clausole volontarie e clausole di stile, alle quali riservare la valutazione di inutilità e, quindi, di irrilevanza, sia senz'altro arbitrario [38]. La distinzione, infatti, potrebbe, al più, meritare una considerazione di carattere descrittivo, quale «convenzione terminologica», ché, la stessa, non potrebbe punto impiegarsi quale espediente classificatorio, teso a porre in luce l'irrilevanza

giuridica delle clausole di stile, poiché esse sarebbero «per definizione» incompatibili con la genuina manifestazione di volontà dei paciscenti [39].

Di qui, codesta dottrina ha proposto una ulteriore, e più meditata, distinzione: traendo spunto anche dal consolidato orientamento giurisprudenziale, ad oggi ancora, in parte, attuale, che non manca di riferire in via automatica la qualificazione di inefficacia a clausole che, detto orientamento, definisce «di stile», ha osservato come la nozione in esame meriti una ripartizione tra il concetto di «clausole di stile in senso proprio» e clausole di stile «in senso improprio, cioè meramente ripetitive» [40].

Tale ripartizione, invero, consente di profilare ulteriori sviluppi per l'affinamento del concetto di clausola di stile, svincolandolo dalla valutazione negativa, che parte degli interpreti, e copiosa parte della giurisprudenza, gli hanno, talvolta, riservato.

La nozione di clausola di stile in senso proprio, infatti, si riferisce a quelle proposizioni negoziali facenti alla bisogna per esprimere compiutamente un concetto giuridico, che si trova «in una sorta di stato embrionale» nel momento «enunciativo» e che attende di essere compiutamente specificato «*ad opera del notaio, o di colui che assiste le parti nella stesura del regolamento contrattuale, al fine di produrre precise conseguenze*» [41].

Ne segue, che l'orientamento giurisprudenziale, e l'opinione di parte della dottrina, declamanti la sicura inefficacia delle clausole di stile, dovrebbero riferirsi, non già alle clausole di stile *tout court*, bensì alle clausole «meramente ripetitive», in ordine alle quali il richiamo allo stile vale a segnare – soltanto – la «frequenza di impiego», essendo, in realtà, tra le altre note di struttura proprie di dette clausole, la mera genericità di formulazione, il tratto che ne pone in rilievo i caratteri peculiari [42].

In definitiva, riguardo la definizione di clausola di stile, di là dal trarre immediati corollari in punto di efficacia [43], potrebbe senz'altro tenersi ferma la circostanza, secondo la quale lo «stile» identifica una determinata proposizione del negozio, laddove il momento costitutivo della stessa possa dirsi dovuto alla formulazione da parte dell'esperto di diritto, chiamato alla redazione dell'atto, e rivolto alla traduzione in termini giuridici dell'intento espresso dai paciscenti.

Consolidata la formula, in secondo luogo, si palesa, specie dal punto di vista empirico, che sovente la stessa venga a diffondersi, volgendo, la sua identificazione, dalla circostanza che ne ravvisa la redazione, tramite la rielaborazione del terzo, onde sia inclusa in un atto giuridico determinato, alla comune osservazione che ne pone in luce

la ripetuta inserzione in atti giuridici di una determinata tipologia, attesa, quanto meno, la convinzione che la medesima possa risultare funzionale allo svolgimento di effetti necessari per la compiuta regolazione del rapporto giuridico emergente dall'atto che la racchiude.

Convinzione che, invero, sembra trarre vigore dal progressivo consegnarsi, della clausola di stile, dalla redazione ad opera del terzo al diffuso utilizzo nella prassi negoziale, corrente in un dato periodo storico, corroborando l'idea che la stessa possa svolgere profili di utilità, in merito all'atto giuridico perfezionato dai paciscenti.

4. Formule di stile e negozi a causa di morte. La disposizione genericamente revocatoria.

Al lume delle delineate note peculiari di struttura delle clausole contrattuali definite di stile, può essere compiutamente affrontata la questione inerente la rilevanza giuridica di espressioni linguistiche, racchiuse nelle disposizioni affidate a un testamento, replicanti una precisa formula stilistica, diffusa nella redazione di tale tipologia di negozio [44].

La giurisprudenza, infatti, soprattutto risalente, ha talvolta dichiarato "di stile" l'espressione, con la quale il testatore intenda revocare espressamente le proprie precedenti disposizioni, in ispecie con riferimento ai casi in cui abbia affidato tale intento a una disposizione conosciuta in dottrina in termini di clausola «genericamente revocatoria» [45].

Parte della dottrina, inoltre, ha rilevato che la disposizione enunziativa, con la quale si dichiara – da parte del testatore, nel testamento olografo o segreto, e, talvolta, da parte del notaio, nel testamento pubblico – che colui, il quale perfezioni la scheda sia "nel pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e psichiche", sia annoverabile tra quelle enunciazioni, racchiuse nella scheda testamentaria, «*meramente superflue e sostanzialmente inefficaci di per sé ad attestare in maniera incontrovertibile la capacità del testatore*» [46].

Le summenzionate disposizioni meritano di essere trattate partitamente.

Quanto alla prima, occorre muovere da un rilievo preliminare, il quale sia diretto a rammentare che, nel negozio giuridico testamentario, la rilevanza normativa accordata alla volontà del testatore assuma un tratto senz'altro ben più marcato, rispetto a quanto comunemente riconosciuto con riferimento ai negozi giuridici importanti l'applicazione del principio di affidamento [47].

Invero, la disciplina della revocazione delle disposizioni testamentarie, salva l'ipotesi

della loro caducazione per sopravvenienza di figli, accorda, alla volontà del testatore, piena e concreta tutela, integrando un risvolto essenziale della stessa autonomia testamentaria, ch  alla libert  di disporre per testamento   specularmente l'assoluta libert  di revocare, sino all'ultimo istante di vita, quanto sia stato a oggetto delle precedenti disposizioni [48].

Ferme siffatte considerazioni, non solo l'affermazione, diretta a ravvisare che qualsivoglia disposizione testamentaria possa dirsi inefficace, siccome di stile, si infrange contro le argomentazioni gi  svolte in merito alle espressioni stilistiche contenute in atti diversi dal testamento, bens  detta argomentazione sembra vieppi  irrispettosa dei princip  fondamentali, che la dottrina ha da tempo consolidato in tema di interpretazione dell'atto testamentario e di funzione riconosciuta, dall'ordinamento giuridico, all'autonomia testamentaria.

Da un lato, infatti, ritenere inidonea a spiegare effetti una disposizione testamentaria di stile, equivale a trascurare i criter  fondamentali, da tempo rammentati in dottrina, riguardanti l'interpretazione della scheda testamentaria, i quali impongono che lo sforzo ermeneutico, in siffatta materia, sia diretto alla osservazione della volont  del testatore, s  come la essa emerge dal «contesto verbale» [49] dell'atto, dal quale l'interprete muove, e al quale l'interprete medesimo deve pur sempre tornare, al fine di accordarvi significato giuridico [50], mirando, ove possibile, alla conservazione della manifestazione di autonomia testamentaria, la quale  , per sua natura, irripetibile [51], s  da essere preclusa, in definitiva, la dichiarazione di inefficacia di una disposizione, soltanto perch  palesi la mera rifrazione della prassi stilistica.

In altri termini, il preminente rilievo della volont , cos  come sia stata dichiarata dal testatore, preclude di affermare che una disposizione testamentaria sia inefficace, soltanto perch  stilisticamente formulata, atteso che il compito peculiare, che attende l'interprete, dinanzi a una scheda testamentaria bisognosa di interpretazione,   quello di fornirne una, la quale sia il pi  possibile vicina all'intento concreto, che il testatore abbia palesato, mediante la scheda interpretata. Siffatto compito, invero, viene meno, non gi  a fronte dell'emersione dello stile, col quale sia confezionata la disposizione, bens  nel caso in cui l'interpretazione della volont  del testatore sia preclusa dal difetto di conformit  tra disposizione e fattispecie, che sia a disciplinarla [52].

Va soggiunto, inoltre, che la mera affermazione dell'inefficacia delle disposizioni a causa di morte, racchiudenti formule di stile, si mostra sprezzante del rilievo accordato,

dall'ordinamento giuridico, all'autonomia testamentaria, poiché, di là dal rintracciare il disposto normativo che impedisca al disponente di perfezionare la revocazione delle precedenti disposizioni pel tramite dell'espressione racchiusa nella disposizione «genericamente» revocatoria, la dichiarazione, automatica, di sua inefficacia sanziona, arbitrariamente, una genuina espressione di autonomia privata, la quale si palesa idonea a manifestare la medesima scelta di libertà, che condusse il disponente a perfezionare la scheda.

Va aggiunto che la giurisprudenza più recente [53] sembra aver riscontrato, nel precetto affidato all'[art. 680 c.c.](#), l'opportuno riferimento normativo, che consente di destituire di fondamento, in via definitiva, l'opinione affermantе l'inefficacia, poiché di stile, della disposizione genericamente revocatoria. All'argomentazione, infatti, che affermava la natura di mera disposizione “stilistica”, riguardo a siffatta espressione, si è opposto che la norma menzionata non richiede formule sacramentali, onde sia perfezionata la fattispecie *ivi* disciplinata, soggiungendo che, anche se genericamente formulata, laddove essa sia racchiusa entro una scheda testamentaria immune da vizi, che ne possano compromettere la validità, siffatta disposizione lascia trasparire l'intento preciso di voler revocare le determinazioni precedentemente perfezionate, in termini giudicati bastevoli, affinché la norma in esame possa trovare applicazione.

Diversamente da quanto osservato in altre occasioni, quindi, la disposizione testamentaria di revoca espressa del precedente testamento, anche se genericamente formulata, appare sussumibile in un preciso paradigma normativo – quindi senz'altro rilevante giuridicamente – e, inoltre, rispetto allo stesso, sembra idonea a spiegare precisi effetti giuridici [54].

5. (Segue): la dichiarazione, racchiusa nel testamento, riguardante la capacità naturale del testatore.

Diffusa è la dichiarazione, affidata al testamento olografo, con la quale il disponente affermi di essere nel “pieno possesso” delle proprie facoltà mentali e fisiche.

Del pari, nel testamento redatto in forma pubblica, può riscontrarsi, talvolta, l'attestazione, da parte del notaio, della “sanità psicofisica” del testatore.

In dottrina, è tendenzialmente ritenuta priva di qualsivoglia rilievo giuridico, siffatta affermazione, movendo, del resto, dalla possibilità di impugnare il testamento, fornendo la prova dell'incapacità di intendere, o di volere, del disponente, affermandosi, in definitiva, che attestazioni di tal fatta non possano intendersi in termini di presunzioni

assolute in merito alla capacità del testatore stesso, financo ove sia stato proprio lo stesso a dichiarare il proprio stato di capacità naturale [55].

Ferme codeste osservazioni, in punto di qualificazione di detta attestazione, può essere rilevato come essa rientri nel contenuto enunziativo del negozio giuridico testamentario, atteso che, con la medesima, il testatore non intese dettare una disposizione (*iubere*), bensì dichiarare uno stato di fatto idoneo a palesare la sussistenza di un presupposto soggettivo inerente la corretta perfezione del negozio medesimo [56].

Codesta disposizione, inoltre, può dirsi di stile, laddove si tenga a mente la definizione tratteggiata in precedenza, secondo la quale, una disposizione contenuta nel testo del negozio giuridico può assumere carattere “di stile”, ove replichi fedelmente i tratti linguistici, che la prassi tramanda, in ragione della convinzione che i medesimi possano svolgere profili di utilità in merito alla perfezione, e all’efficacia, del negozio, che le contenga.

A ben vedere, siffatta enunciazione non può essere ritenuta del tutto inutile.

Atteso che non possa porsi in termini di presunzione assoluta dello stato di capacità del testatore, non pare peregrino considerarla idonea a far risultare, almeno in via di presunzione relativa, detto stato di capacità.

Va osservato, infatti, come la giurisprudenza costante ammetta che la scheda testamentaria possa essere annullata, a cagione dell’incapacità naturale del testatore [57], in guisa delle condizioni «mentali, anteriori o posteriori, del *de cuius*», financo sulla base di presunzioni [58]. Il giudice di merito, inoltre, potrà liberamente valutare, onde sia raggiunta tale prova, sia elementi tratti da risultanze documentali inerenti lo stato di salute del *de cuius*, nel momento in cui sia stata confezionata la scheda testamentaria [59], sia elementi tratti dal contenuto della scheda, com’è a dirsi della grafia impiegata dal testatore, a raffronto con quella usualmente tenuta, o del tenore delle disposizioni inteso quale coerenza espressiva e linguistica dei concetti racchiusi nella scheda [60].

Movendo da siffatte considerazioni, sembra consequenziale accordare, alla dichiarazione, contenuta nel testamento, riguardante il “pieno possesso” delle facoltà fisiche e mentali del testatore, rilevanza in termini di «elemento di prova» idoneo a corroborare le argomentazioni di colui, il quale affermi la validità del testamento, poiché perfezionato da un soggetto perfettamente *compos sui* [61].

Detta dichiarazione, quindi, potrà fondare il convincimento del giudice in merito alla

sussistenza della capacità di testare, ove il testamento sia stato impugnato giusta la norma affidata all'[art. 591, comma 2, n. 3, c.c.](#), in assenza di argomenti di prova contraria, che siano idonei a destituire di fondamento tale, esplicita, dichiarazione.

6. Lo “stile”, quale modo di esprimere gli effetti di una clausola contrattuale, o di una disposizione testamentaria.

Le osservazioni svolte, le quali, in definitiva, muovono nella più generale direzione tesa a esaminare il tema delle clausole di stile di là dai comuni pregiudizî affermanti la loro inefficacia, consentono di formulare alcune considerazioni di carattere generale riguardanti i tratti peculiari dello stile, con cui si detta una proposizione negoziale, il quale, in definitiva, può descriversi in termini di peculiare modo di esprimere gli effetti giuridici di una determinata clausola contrattuale o di una disposizione testamentaria.

Più di un argomento, volto a ribadire la piena efficacia di proposizioni negoziali formulate stilisticamente, proviene dalla loro genesi storica. Esse, invero, erano diffuse già nell'esperienza giuridica romana, riguardo alla quale, la dottrina più accreditata non ha mancato di riferirsi alle ipotesi della clausola codicillare e della clausola stipulatoria, appunto, in termini di clausole di “stile”, atteso il loro diffuso utilizzo. Segnando, così, un fenomeno empirico, riferibile alla continua ripetizione di una prassi redazionale stilistica nella stesura di determinati atti giuridici [62], e comprovando, in definitiva, che la qualificazione, in termini di clausola di «stile», è impiegata dalla dottrina romanistica nei confronti di clausole, che, oltre a essere ampiamente diffuse, scorgono, nella presunzione di essere volute dalle parti – o da colui che disponga a causa di morte, nel caso della clausola codicillare – salvo prova contraria, la loro peculiare, comune, caratteristica [63].

Nemmeno l'esperienza di diritto intermedio, inoltre, difetta di fornire argomenti diretti ad affermare la rilevanza giuridica, e la peculiare funzione, dello stile espressivo impiegato nella redazione di determinati atti giuridici, ben potendosi rammentare l'affermazione, secondo la quale le espressioni stilistiche, impiegate da coloro, i quali fossero chiamati a tradurre in termini giuridici l'intento espresso dai paciscenti, abbiano fatto alla bisogna in riferimento allo sviluppo del «regime legale» degli atti nei quali fossero racchiuse, *«rappresentando strumento fecondo di evoluzione giuridica»* [64].

In questo senso, può senz'altro rintracciarsi un nitido esempio dell'utilità svolta dalle clausole di stile, e del loro contributo all'evoluzione di taluni istituti giuridici, diffusi, prima, nella prassi, poi recepiti nei testi legislativi, nella clausola di *dessaisine-saisine*,

con riferimento all'esperienza giuridica francese [65], e nella clausola *solve et repete*, in merito alla esperienza di diritto italiano [66].

La tesi, diretta ad argomentare la rilevanza e l'efficacia della proposizione negoziale di stile, del resto, si giova, altresì, della osservazione di dette clausole alla luce della peculiare disciplina propria di altri istituti noti al diritto contrattuale: così si è opportunamente notato, sulla scia dell'esame comparato di clausole di stile e clausole d'uso, che un possibile precursore dell'uso negoziale potrebbe proprio essere il consolidarsi dello stile, col quale sia diffusamente espressa una determinata clausola, sicché sembra illogico negare rilevanza alla clausola stilisticamente formulata, senza aggiungere ulteriori argomentazioni, a fronte della sua – eventuale – funzione di antecedente dell'uso negoziale, che, autorevolmente, le è stata riconosciuta [67].

Del pari, può dirsi irragionevole la tesi, diretta a ritenere inefficaci, “per definizione”, le clausole di stile, poiché il loro carattere tratizio reca con sé la preclusione, per i paciscenti, di aderirvi consapevolmente, ove si tenga a mente che l'ordinamento positivo conosce ipotesi di contratti perfezionati per adesione: la norma racchiusa dall'[art. 1341, comma 1, c.c.](#), infatti, prevede che l'aderente a un contratto così detto «*standard*», il quale rimanga vincolato alle condizioni generali non conosciute, ma conoscibili per tramite dell'ordinaria diligenza, dovrà subire gli effetti del proprio atto di adesione, significativa, comunque, manifestazione di consenso, in una col principio, che impone l'autoresponsabilità, in capo ai consociati, nello svolgimento delle contrattazioni [68].

Si è affermato che, ove sia posto in luce il fatto per cui il contraente, che abbia sottoscritto condizioni generali di contratto, ne è vincolato, anche se, eventualmente, non ne conosca il contenuto – attesa l'esistenza dell'onere di conoscibilità, ove esso sia richiedibile all'aderente, secondo l'ordinaria diligenza – parrebbe irragionevole non accordare efficacia a clausole che, al contrario, dovrebbero sempre presumersi conosciute, ora poiché, quantomeno in caso di atto pubblico, prima del perfezionamento del negozio, il testo dello stesso è stato, obbligatoriamente [69], letto ai paciscenti, ora poiché gli stessi, in assenza di una disposizione normativa, qual è quella racchiusa nell'[art. 1341, comma 1, c.c.](#), che detti disposizioni specifiche al riguardo, con la sottoscrizione del negozio medesimo si appropriano del suo contenuto, fatta salva, ovviamente, la ricorrenza di ipotesi – essenzialmente normative – idonee a palesare vizi inerenti l'espressione, o la formazione, dell'atto di autonomia.

L'argomento inerente alla sottoscrizione dell'atto, del resto, è stato impiegato da numerosa parte degli interpreti, proprio al fine di destituire di fondamento, in maniera dirimente, la contraria deduzione, secondo la quale sarebbe possibile dimostrare il difetto di consapevolezza, in capo ai paciscenti, riguardo il contenuto precettivo delle clausole di stile.

Movendo dal più generale rilievo, secondo il quale la sottoscrizione dell'atto svolga pur sempre la peculiare funzione di riferire, nella più ampia accezione, quanto sia a oggetto del negozio, rappresentato dal documento, a coloro i quali lo abbiano sottoscritto [70], è sembrata del tutto fuori misura l'affermazione, secondo cui le clausole di stile inefficaci, siccome frutto di volontà "aliena", si da tratteggiarle, non già quali elementi del contenuto negoziale, bensì in termini di meri elementi «del documento» rappresentante il negozio, e, pertanto, riferibili soltanto al suo estensore [71].

Alla sottoscrizione, inoltre, si rannodano, di là dalla sussistenza di vizi inficianti la formazione della volontà delle parti, o la struttura del negozio perfezionato, sia l'assunzione di responsabilità, in capo ai paciscenti, riguardo il contenuto del documento sottoscritto [72], sia la speculare insorgenza di affidamento in capo alle parti medesime sulla serietà del significato della sottoscrizione altrui: ne segue, che l'applicazione dell'orientamento diffuso in giurisprudenza, affermando l'inefficacia delle clausole di stile, determinerebbe la paradossale conseguenza di consentire a uno dei paciscenti di disconoscere gli effetti della propria adesione al contenuto del documento dichiarativo – esemplificati dalla sottoscrizione – invocando il principio, secondo il quale talune clausole, in luogo di altre, sarebbero il mero frutto di volontà altrui, e, siccome dovute alla «consueta prassi stilistica», sarebbero altresì svincolate dalla possibilità di aderirvi consapevolmente, in virtù di siffatto tenore tratlatizio.

Pare annidata, invero, in detta argomentazione, la violazione palese del principio di affidamento nella serietà della dichiarazione altrui.

Del resto, a nulla varrebbe obiettare che, nei negozi in cui il principio di affidamento non trova luogo, allora bensì potrebbero esservi clausole di stile. Movendo, infatti, dall'osservazione del testamento, non sembra che la sottoscrizione di siffatto negozio consenta di porre nel nulla talune delle disposizioni racchiusevi, soltanto poiché tratlatizie, oppure poiché riferibili allo stile del notaio, al quale sia stata richiesta la redazione del testamento in forma di atto pubblico.

Di là, infatti, dall'autorevole opinione che afferma l'impossibilità di discorrere di

clausole di stile nel testamento olografo e nel testamento segreto [73], la sottoscrizione del documento, qualsivoglia sia la forma, pel tramite della quale il testamento sia stato perfezionato, assume peculiare rilevanza: assurge a elemento necessario, onde il testamento olografo sia valido [74]; consente al testatore di aderire al testo predisposto, e letto, dal notaio, nel testamento pubblico, riannodando il contenuto del negozio, così perfezionato, alla volontà di colui, il quale abbia disposto a causa di morte.

L'argomentazione facente leva sulla natura "aliena", delle disposizioni di stile, rispetto alla volontà del disponente, quindi, anche in tema di testamento, sembra fuori luogo, a fronte dell'apposizione della sottoscrizione in calce alle disposizioni testamentarie [75]. La dottrina più accreditata, pertanto, seguendo la strada tracciata innanzi, ha rilevato che le proposizioni negoziali replicanti lo stile riferibile all'estensore dell'atto, altro non siano che il frutto della funzione di adeguamento, da tempo riconosciuta al notaio [76], e, più in generale, dell'esperienza di colui, il quale sia stato chiamato dai paciscenti onde sia data forma giuridica all'intento empirico dagli stessi espresso.

Ne segue, che il giudizio volto a verificare se la formula di stile, racchiusa in una clausola contrattuale o in una disposizione testamentaria, possa, oppure no, spiegare effetti giuridici, non si discosta dal giudizio, che, in ogni caso, deve essere formulato dall'interprete con riferimento a ogni elemento relativo al contenuto del negozio giuridico. L'interprete, in definitiva, è chiamato a verificare la rilevanza della proposizione stilistica misurandone la potenziale efficacia pel tramite del paradigma normativo applicabile al caso di specie. Soltanto ove lo stesso faccia difetto, in definitiva, sarà legittimo destituire di efficacia la proposizione stilistica, poiché incapace di essere sussunta in una fattispecie determinata.

L'osservazione delle disposizioni negoziali stilistiche, quindi, dovrebbe beneficiare della loro descrizione in termini di proposizioni autenticamente precettive, dirette a porre effetti, ove siano sussumibili in una fattispecie, dalla quale debbono trarre il primo momento della loro valutazione; ovvero, la possibilità di essere ricondotte a un paradigma di disciplina.

In caso contrario, la proposizione potrà ben dirsi irrilevante, non già, però, perché frutto di volontà aliena, o tratizia, bensì siccome non idonea a spiegare effetti, giusta il filtro della fattispecie. Del resto, comprova siffatto modo di intendere la questione, proposta in questa sede, il rinnovato orientamento, dianzi menzionato [77], in tema di disposizione testamentaria genericamente revocatoria: disposizione, che palesa

senz'altro una dose rilevante di genericità – elemento sovente richiamato in termini di indice identificante le clausole di stile [78] – la quale, non di meno, non è in contrasto con la disciplina positiva, beneficiando, al contrario, di un disposto idoneo a rivestire di efficacia disposizioni formulate financo con termini generali, replicando, in ipotesi, il diffuso modo di esprimersi, racchiuso in formulari, o suggerito dall'esperienza del notaio.

Ne segue, che le clausole, e le disposizioni testamentarie, osservate sin ora, non trovano, nello stile della loro espressione, il metro di valutazione della relativa efficacia, la quale deve essere essenzialmente rannodata alle correlative fattispecie normative, dalle quali, in via esclusiva, è possibile argomentare la difettosa conformazione della clausola, o della disposizione, e la sua incapacità di determinare effetti giuridici.

Riferimenti bibliografici

[1] Nel corso dell'indagine, saranno misurati i rilievi che la dottrina ha già formulato con riferimento alle «clausole» di stile, ovverosia alle proposizioni, tendenzialmente precettive, racchiuse in un contratto, replicanti i caratteri che parte degli interpreti, e della giurisprudenza, hanno indicato essere idonei a determinare la qualificazione di una clausola in termini «stilistici», sì da affermarne l'inefficacia (sul punto, v., *infra*, §§ 2 e 3).

Non di meno, com'è stato osservato in dottrina, il tema può estendersi anche alle disposizioni testamentarie (cfr., infatti: G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, 1190 ss., *ivi*, 1191, alla nota 1; S. PARDINI, *Le clausole di stile nei negozi mortis causa*, *Riv. not.*, 1989, 1101 ss.), rispetto alle quali, possono essere rintracciate pronunzie, accompagnate da opinioni autorevoli, dirette ad affermare la presenza di disposizioni testamentarie «di stile», sì da ritenere che le stesse siano svincolate dalla consapevole manifestazione di volontà testamentaria (l'esame specifico delle questioni, sarà svolto, *infra*, §§ 4 e 5).

Sulle clausole di stile, v.: M. RICCA BARBERIS, *La clausola generica sulle servitù (con le attive e passive) nella compravendita d'immobili*, in *Riv. dir. priv.*, 1931, 89 ss.; G. CAVALIERI, *Le clausole di stile*, in *Giur. it.*, 1957, I, 2, c. 939 ss.; F. MESSINEO, *Considerazioni sulle clausole contrattuali di stile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, 27 ss.; R. BRACCINI, *Le clausole di stile*, *Riv. not.*, 1962, 494 ss.; B. BIONDI, *Dissenso contrattuale, clausole di stile, condizione risolutiva e modus*, in *Foro pad.*, 1962, I, c. 1099 ss.; V. TEDESCHI, *Appunti e spunti in tema di «clausole di stile»*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1963, 96 ss.; N. COVIELLO (JUN.), *Appunti sulla clausola di stile nei contratti*, in *Foro it.*, 1963, IV, c. 116 ss.; N. COVIELLO (JUN.), *Clausola di stile e clausola di rinvio*, in *Foro pad.*, 1965, I, c. 440 ss.; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1974, rist. inalt., 163 ss.; G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1190 ss.; A. DE CUPIS, *Vizio della volontà e clausole di stile*, in *Giur. it.*, IV, 1987, c. 320 ss.; S. PARDINI, *Le clausole di stile nei negozi mortis causa*, cit., 1101 ss.; C. CHESSA, *Brevi note sulla interpretazione della c.d. clausola di stile*, in *Riv. giur. sarda*, 1996, 4 ss.; C. M. BIANCA, *Diritto civile. Il contratto*, vol. III, Milano, 2000, II ed., 315; R. SACCO, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, t. I, Torino, 2004, III ed., 633 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, in P. SCHLESINGER (diretto

da), *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 2013, II ed., 183 ss.

Sul tema, v., inoltre, con diversa intensità: P. LAURENT, *Principii di diritto civile*, vol. XVII, trad. it., Napoli, 1882, 124 ss.; G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, vol. VI, Firenze, 1905, 171 ss.; C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, Padova, 1938, 166, nota 18; F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1948, 23 e 484; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1950, 104, nota 18; C.E. BALSASSINI, *Consuetudini, usi pratiche, regole del costume*, Milano, 1958, 235, nota 9; C. GRASSETTI, voce *Clausola del negozio*, in *Enc. dir.*, vol. VII, 1960, 186; F. MESSINEO, voce *Contratto (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. IX, 1961, 820 ss.; G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1961, 233 ss.; F. CARRESI, *Il contenuto del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, I, 371 ss.; G. STOLFI, *Il principio di buona fede*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 166; A. LUMINOSO, *Vitalizio alimentare e clausole risolutive per inadempimento*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, II, 482 ss.; P. CARUSI, *Il negozio giuridico notarile*, Milano, 1968, 289 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Commentario al codice civile Scialoja- Branca*, 1970, 240 ss.; A. PIRAINO LETO, *I contratti atipici e innominati*, Torino, 1974, 73 ss.; N. DISTASO, *I contratti in generale*, Torino, 1980, 1168 ss.; G. PONZANELLI, *Le clausole di esonero dalla responsabilità civile*, Milano, 1984, 250 ss.; G. BRANCA, *Servitù prediali*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, 1987, 268; F. CARRESI, *Il contratto*, in A. CICU-F. MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XXI, t. 1, Milano, 1987, 224 ss.; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015, XVII ed., 921.

[2] Cfr., infatti: S. G. SIMONE, *Le clausole di stile*, in *Rass. dir. civ.*, 2002, 339 ss.; A. SCALISI, *La comune intenzione dei contraenti*, Milano, 2003, 47 ss.; G. SICCHIERO, *La clausola contrattuale*, Padova, 2003, 277 ss.; R. TRIOLA, *Le clausole di stile*, in *Vita not.*, 2003, 648 ss.; E. CAPOBIANCO, *Il contratto. Dal testo alla regola*, Milano, 2006, 21 ss.; G. PETRELLI, *L'indagine della volontà delle parti e la sostanza dell'atto pubblico notarile*, in *Riv. not.*, 2006, 29 ss., *ivi* 68 ss.; G. IORIO, *Clausole di stile, volontà delle parti e regole interpretative. Profili generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 657 ss.; A. CAPUTO, *Le clausole di stile: casistica ed efficacia*, in *Immobili e proprietà*, 2009, 366 ss.; L. DELOGU, *La vendita*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*,

vol. II, *I singoli contratti*, diretto da G. Visintini, Padova, 2009, 143 ss.; G. GIACOBBE, *L'interpretazione del contratto*, in N. LIPARI-P. RESCIGNO (diretto da), *Diritto civile*, vol. III, *Obbligazioni*, t. II, *Il contratto in generale*, Milano, 2009, 574; G. IORIO, *Clausole di stile, volontà delle parti e regole interpretative. La prassi contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 49 ss.; F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, vol. II, Padova, 2010, II ed., p181, 383 (in cui il riferimento alla clausola c.d. di «inscindibilità» delle «parti» del contratto), 512 (in merito alla clausola risolutiva espressa riferita a tutte le obbligazioni previste dal contratto), 596 (in riferimento alla clausola secondo la quale il bene è acquistato «nello stato di fatto e di diritto in cui si trova»); P. GALLO, *Trattato del contratto*, Torino, 2010, 871 ss.; R. SACCO, voce *Clausole di stile*, in *Dig. civ., Aggiornamento*, vol. V, Torino, 2010, 258 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2011, II ed., 433, il quale le tratta assieme agli «altri contenuti non precettivi del testo contrattuale»; M. FRANZONI, *Degli effetti del contratto, Art. 1374 - 1381 cod. civ.*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 2013, II ed., 103 ss.; E. FAZIO, *Clausole di stile e disposizioni testamentarie*, in *Fam. dir.*, 2014, 789 ss.; F. TOSCHI VESPASIANI, «*Nello stato di fatto e di diritto*»: *le clausole di stile nella prassi immobiliare*, in *Contratti*, 2014, 1085 ss.; E. CARBONE, *Le clausole di stile nei negozi giuridici. Interpretazione utile e vizio oggettivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 68 ss.

Cfr., anche, seppure incidentalmente: M. CAPODANNO, *L'interpretazione del contratto*, Padova, 2006, 152 ss.; F. SANGERMANO, *L'interpretazione del contratto*, Milano, 2007, 117 ss.; A. TINA, *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*, Milano, 2007, 95 ss.; F. ASTONE, *Commento all'art. 1364 cod. civ.*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del Codice civile, Contratto in generale*, vol. II, *Art. 1350 - 1386 cod. civ.*, a cura di E. Navarretta-A. Orestano, Torino, 2011, 471 ss.; U. GRASSI, *Commento all'art. 1488 cod. civ.*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del Codice civile, Dei singoli contratti, Art. 1470 - 1547 cod. civ.*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, 273 ss.; G. DE NOVA, voce *Contratti di impresa*, in *Enc. dir., Annali*, vol. IV, 2011, 243 ss.; A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, vol. II, *Tecnica*, Torino, 2015, 348, 471, 561, 590.

[3] Cfr., nella dottrina di lingua francese, attesa l'ampia attenzione che detta nozione ha ricevuto in tale esperienza giuridica, dovuta a ragioni essenzialmente storiche (poste in

luce da G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1200 ss.): R. DEMOGUE, *Notion et effet de la clause de style*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1933, 488; A. LECOMTE, *La clause de style*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1935, 305 ss.; J. ZUCCHETTA, *Les clauses de style de l'acte notarié*, Aix-Marseille, 1943; M. PLANIOL-G. RIPERT-J. BUOLANGER, *Traité élémentaire de droit civil français*, II, Paris, 1949, 137 ss. Per riferimenti più recenti nel tempo, v.: D. DENIS, *La clause de style*, in *Etudes J. Flour*, Parigi, 1979, 117 ss.; J. FERRARIS, *Le Rôle des documents précontractuels dans l'interprétation par le juge du contrat*, Paris, 2003, 99 ss.; C. LE CABEC-SIGUOIRT, *La clause de style et le notaire*, Lille, 2009.

Nell'esperienza di *common law*, si rintraccia una nozione vicina al concetto di clausola di stile, la quale, non di meno, si pone a metà strada con l'ulteriore e limitrofo concetto di condizioni generali di contratto (sul punto, v., per la distinzione tra i due istituti, G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1244, e, per un cenno, *infra*, § 6). L'espressione impiegata in tale esperienza giuridica è la seguente: *boilerplate terms*. Codesta terminologia individua clausole comunemente impiegate negli atti giuridici, le quali non risultano essere il frutto della comune, contestuale, elaborazione del testo contrattuale da parte dei paciscenti, poiché costoro, oppure una di essi (e, in tal caso, è usuale impiegare la definizione *one-sided boilerplate*. Cfr.: L.A. BEBCHUK-R. POSNER, *One-sided contracts in competitive consumer market*, in O. BEN-SHAHAR (a cura di), *Boilerplate. The foundation of market contracts*, Cambridge, 2007, 3 ss.), i quali le hanno inserite, in conformità alle espressioni più diffuse in riferimento a atti della medesima specie (cfr., anche per esempi concreti, R. CHRISTOU, *Boilerplate: practical clauses*, London, 2015, VII ed.). In detta esperienza giuridica, le *boilerplate terms* pongono questioni in merito alla corretta formazione del contratto, specie laddove «*after the parties agree to a sale, the buyer sends a order with one set of boilerplate terms on the reverse side, and the seller responds with an acknowledgment and invoice with another set of boilerplate terms*» (così detta «*battle of the forms*»). Così, V. GOLDBERG, *Framing contract law*, Harvard, 2007, 189.

[4] Nel corso dell'indagine, sarà variamente impiegata la terminologia di «proposizione negoziale», intesa quale sintesi unificante dei concetti di disposizione e di enunciazione, racchiusa nel negozio (impiegando così la terminologia già proposta da E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 140, e sviluppata da A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., 160 ss.).

La nozione di clausola contrattuale, invero, è foriera di plurivoche ricostruzioni, dovute all'assenza di un disposto normativo che consenta la ricostruzione unitaria della stessa. Cfr., in tal senso, C. GRASSETTI, voce *Clausola del negozio*, cit., 184 ss., in cui il tema è esaminato movendo dalla più generale riflessione, secondo la quale il termine «clausola», indicante «la *conclusione di un periodo [...] ha assunto nel linguaggio legislativo una pluralità di significati, che è vano tentar di ridurre ad unità, e che conviene invece esaminare distintamente*».

Cfr., sul punto: M. TAMPONI, *Contributo all'esegesi dell'art. 1419 cod. civ.*, I, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 105 ss., *ivi*, 136 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, cit., 239.

In senso contrario, v., tuttavia, N. COVIELLO (JUN), *In margine all'art. 1340 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, 501 ss., *ivi* 502, secondo il quale, giusta l'[art. 1363 cod. civ.](#), «il significato di clausola [...] nella terminologia positiva» sarebbe «*esatto e univoco, conforme al linguaggio extragiuridico*».

Più in generale, il significato di clausola contrattuale può essere ricostruito secondo una accezione sostanziale (per la quale v., ancora oggi, Cass. civ., sez. un., 16 ottobre 1958, n. 3294, in *Foro it.*, 1958, I, c. 1603, e in *Giust. civ.*, 1959, 312 ss., con nota di M. FRAGALI, *Clausole, frammenti di clausole, rapporti fra clausole e negozio*, la quale ha affermato che «*per clausola contrattuale deve intendersi quel precetto dell'autonomia privata, isolato od isolabile nel contesto complesso di un contratto*») e una accezione formale (su questa distinzione si sofferma, ampiamente, G. SICCHIERO, *La clausola contrattuale*, cit., 17 ss. e 22. Per una sintesi, v. G. SICCHIERO, voce *Clausola contrattuale*, in *Dig. civ.*, *Aggiornamento*, I, Torino, 2003, 222 ss., *ivi* 224 ss.), che sembra presupposta dalla norma racchiusa all'[art. 1363 c.c.](#) [così, C. GRASSETTI, voce *Clausola del negozio*, cit., 184. V., tuttavia, sul punto, N. IRTI, *La sintassi delle clausole (note introno all'art. 1363 cod. civ.)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, 421, *ivi* 427, alla nota 9].

È possibile ricordare che, nell'ambito dei negozi giuridici, peculiare è lo studio delle disposizioni testamentarie, le quali, attesa la più generale distinzione tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare (cfr., sul punto: G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2014, VII ed., 276 ss.; e, con magistrale chiarezza e profondità, G. BONILINI, *Antonio Cicu e il diritto successorio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 821 ss.), possono assumere detta qualificazione

soltanto se confezionate in modo da rendersi idonee a determinare l'insorgenza di precisi effetti giuridici (sì da condurre alcuni Autori a interrogarsi se ogni disposizione non sia, in realtà, un negozio giuridico autonomo. In questo senso, v.: B. BIONDI, *Autonomia delle disposizioni testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema giuridico*, in *Foro it.*, 1949, I, c. 566 ss.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 311. Di recente, è in tale senso V. BARBA, *La nozione di disposizione testamentaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 963 ss., *ivi* 977. Recenti riflessioni sono in A. BALTI, *La collocazione topografica della data nel testamento olografo*, in *Fam. dir.*, 2015, 665 ss., *ivi* 674).

[5] L'osservazione è riferita, tra gli altri, da: F. MESSINEO, *Considerazioni sulle clausole contrattuali di stile*, cit., 29; A. LUMINOSO, *Vitalizio alimentare e clausole risolutive per inadempimento*, cit., 494, il quale, peraltro, soggiunge la difficoltà di riuscire a ravvisare con certezza siffatto criterio.

Sull'utilità, in prospettiva metodologica, della ricerca di un criterio di discernimento delle clausole di stile dalle «altre» clausole contrattuali, affinché ne siano delineati i profili di efficacia, v. G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1221 ss. e 1265.

[6] Sin da tempi remoti, è diffusa, in giurisprudenza, la tendenza ad affermare l'inefficacia di disposizioni negoziali, definendole di stile, sulla scia di una operazione classificatoria traente spunto da un disparato inventario di criteri, sui quali ci si soffermerà nelle pagine seguenti.

Le pronunzie, che hanno affermato, senza indugio, l'inefficacia della «clausola di stile», sono numerose. Cfr.: App. Roma, 16 settembre 1905, in *Foro it.*, 1905, c. 1523; App. Casale, 12 giugno, 1918, in *Rep. foro it.*, 1918, voce *Vendita*, c. 920; Cass. Torino, 31 dicembre 1919, in *Mon. trib.*, 1920, 557 ss.; Cass. civ. 9 febbraio 1942, n. 382, in *Mass. foro it.*, 1942, c. 90; Cass. civ. 18 febbraio 1943, n. 368, in *Mass. Foro it.*, 1943, c. 94; Pret. Chiari, 17 novembre 1959, in *Foro pad.*, 1961, I, c. 108; App. Firenze, 29 gennaio 1960, in *Foro pad.*, 1961, I, c. 107 ss.; App. Milano, 10 marzo 1964, in *Foro it.*, 1964, I, c. 1687; Cass. civ. 5 maggio 1969, n. 1516, in *Riv. not.*, 1970, 112 ss.; Cass. civ. 12 novembre 1981, n. 5990, in *Pluris online*; Cass. civ. 15 ottobre 1983, n. 6062, in *Pluris online*; Cass. civ. 5 giugno 1984, n. 3398, in *Pluris online*; Trib. Milano, 21 febbraio 1995, in *Giur. comm.*, 1996, II, 79; Trib. Cagliari, 18 marzo 1996, in *Riv. giur. sarda*, 2000, 389; [Cass. civ. sez. lav., 13 novembre 1997, n. 11248](#), in *Riv. it. dir. lav.*,

1998, II,392 ss.; [Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2006, n. 11536](#), in *Pluris online*; Trib. Lanusei, 11 maggio 2011, in *Pluris online*; [Cass. civ.29 settembre 2011, n. 19876](#), in *Pluris online*; App. Milano, 29 ottobre 2012, in *Pluris online*; [Cass. civ.25 ottobre 2012, n. 18349](#), in *Pluris online*.

Cfr., inoltre: [Cass. civ.27 gennaio 2009, n. 1950](#), in *Contratti*, 2009,485 ss.; [Cass. civ.31 maggio 2013, n. 13839](#), in *Pluris online*, le quali ripetono la massima, secondo la quale «*il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ.) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine (art. 1325 cod. civ.) volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto, ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come di clausola stile*».

Il tema è avvertito anche con riferimento agli atti amministrativi (cfr., a titolo di esempio, [Cons. Stato, 14 gennaio 2014, n. 101](#), in *Pluris online*, riguardo alla disposizione, sovente contenuta nei ricorsi amministrativi, secondo la quale l'impugnazione è rivolta a «*ogni atto presupposto, conseguente e connesso*», la quale è ritenuta dalla menzionata giurisprudenza non sufficiente al fine di «*assolvere l'onere di specificare il provvedimento impugnato*») e agli atti processuali civili (cfr.: Cass. civ. 13 aprile 2014, n. 7775, in *Pluris online*, in riferimento alla 'formula' con cui si afferma di contestare «*tutta la documentazione poiché inammissibile e irrilevante*», la quale non è stata ritenuta sufficiente al fine di opporsi alle allegazioni probatorie di controparte, poiché, secondo la Corte, ogni deduzione contraria deve essere effettuata in modo «*chiaro e circostanziato*»). Specie in tale seconda materia si affaccia, non di rado, in giurisprudenza, l'affermazione secondo la quale sarebbe la norma racchiusa all'[art. 115 c.p.c.](#) a precludere la possibilità di impiegare negli atti processuali civili clausole di "stile" (cfr., a titolo di esempio, Trib. Torre Annunziata, 2 aprile 2014, in *Pluris online*). Non di meno, detta norma, dispone un onere di contestazione *specifica* dei fatti che controparte abbia dedotto, sicché l'orientamento della giurisprudenza, impiega il termine "di stile" in modo non rigoroso, giacché non si riferisce allo stile strettamente

inteso, bensì alle formule eccessivamente generiche.

[7] Osserva G. IORIO, *Clausole di stile, volontà delle parti e regole interpretative. Profili generali*, cit., 658-659, che «un ripensamento della materia può considerarsi utile, anche in considerazione del fatto che non poche fattispecie contrattuali finiscono per avere una disciplina la quale ruota intorno al giudizio che l'interprete è chiamato a dare sulle clausole» di stile.

[8] In questo senso è copiosa parte della giurisprudenza, in riferimento a clausole riferibili a fattispecie assai disparate: Cass. civ. 28 luglio 1983, n. 5203, cit., che ravvisa l'eccessiva «ampiezza e indeterminazione», rivelanti la «funzione di semplice completamento formale e la mancanza di un concreto contenuto volitivo riferibile al negozio», quali caratteri delle clausole di stile; Cass. civ. 5 giugno 1984, n. 3398, cit.; [Cass. civ. 12 giugno 1997, n. 5266](#), in *Giur. it.*, 1998, c. 426, con nota di B. MARTORELLI, *Note sul criterio di individuazione della clausola di stile*; [Cass. civ. 29 settembre 2011, n. 19876](#), in *Imm. e propr.*, 2011, 726 ss.

Cfr., anche, [Cass. civ. 16 aprile 2015, n. 7713](#), in *Pluris online*, la quale, ribadito che sono clausole di stile le clausole aventi funzione di «mero completamento formale», soggiunge che non può considerarsi tale la clausola avente «contenuto volitivo ben determinato» affermando che la clausola racchiusa in un contratto di locazione con la quale «la parte conduttrice dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al proprio uso ed in buono stato di manutenzione» non può presumersi essere di stile, ove non sia fornita precisa dimostrazione a riguardo. La «genericità di formulazione della clausola» è indice di presenza di una clausola di mero stile, pertanto inefficace, secondo quelle pronunzie chiamate, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, a valutare la rilevanza della clausola che affermi: «il mancato adempimento anche di uno solo dei patti stabiliti nel contratto darà luogo all'immediata risoluzione» del negozio perfezionato tra le parti. In questo senso v., solo per una prima informazione inerente a un orientamento ormai consolidato, e attese le osservazioni che si formuleranno in séguito (*infra* § 4, nota 45): Trib. Roma, 8 giugno 2009, in *Pluris online*; App. Napoli, 21 gennaio 2010, in *Pluris online*; Trib. Roma, 8 febbraio 2010, in *Pluris online*; Trib. Roma, 30 settembre 2010, in *Pluris online*; Trib. Roma, 21 giugno 2011, in *Pluris online*; Trib. Firenze, 1 aprile 2014, in *Pluris online*.

[9] L'ipotesi delle clausole contraddittorie è stata a oggetto di considerazioni da parte

della dottrina che si è occupata della clausole di stile (per una prospettiva più generale, v. G. PETTI, *Clausole contraddittorie del contratto e del testamento tra conservazione e interpretazione di buona fede*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 419 ss.).

Si è ritenuto, in specie, che la circostanza, secondo la quale alcune clausole siano in contraddizione tra loro, non sarebbe già un elemento disvelante la natura di clausole formulate stilisticamente (così, invece: Cass. civ. 6 febbraio 1954, n. 1521, in *Rep. Foro it.*, 1954, voce *Locazione di cose*, n. 221; App. Trieste, 3 maggio 1958, in *Giust. civ.*, 1958, I, 37), bensì sembrerebbe essere una conseguenza della «*natura meccanicamente traslaticia della clausola*», cosicché i paciscenti, attesa la reiterata ripetizione della clausola medesima, dovuta, in tal senso, alla tradizione, piuttosto che alla loro consapevole determinazione, non avvertono «il contrasto» venutosi a determinare mediante l'inserimento della formula stilistica (così, V. TEDESCHI, *Appunti e spunti in tema di «clausole di stile»*, cit., 96 ss., ivi 102).

Autorevole dottrina ha ritenuto che la contraddizione tra clausole, financo laddove le stesse non dovessero essere di stile, potrà senz'altro essere sciolta pel tramite dell'impiego del canone interpretativo così detto della totalità, racchiuso all'[art. 1363 c.c.](#) Detto principio, infatti, impone la così detta interpretazione “sistematica” del negozio, risultando così consequenziale che le disposizioni – ma, anche, le enunciazioni, che importino determinati profili di rilevanza giuridica – dello stesso non debbano essere tra loro in contraddizione. Detta dottrina, inoltre, ha rimarcato che la contraddizione tra clausole, lungi dall'essere un elemento tipico delle clausole di stile, potrà bensì sussistere al di là della formulazione stilistica delle clausole, cosicché siffatta circostanza attenderà, esclusivamente, di essere risolta pel tramite dei menzionati criteri interpretativi (così: F. MESSINEO, *Considerazioni sulle clausole contrattuali di stile*, cit., 29, il quale, peraltro, aggiunge che «*non è da escludere il caso che la clausola, pur se fortemente sospetta come “di stile”, sia del tutto all'unisono con le altre*». Cfr., inoltre, G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1197-1198, alla nota 16 e 1221 e 1222, alla nota 100).

Il tema è avvertito frequentemente in caso di presenza contestuale, specie negli atti di compravendita immobiliare, di due peculiari clausole, l'una affermante la “libertà” dell'immobile da «*servitù, oneri, vincoli, diritti di godimento di terzi e trascrizioni pregiudizievoli*», l'altra volta a dichiarare che l'immobile è trasferito «*nello stato di fatto e di diritto in cui si trova*». La dottrina non ha mancato di rilevare la «*curiosa e*

stridente contraddizione» (così, G. OBERTO, *La garanzia per oneri o diritti di godimento di terzi nella vendita*, in *Giur. it.*, IV, 1996, cc. 127 ss., *ivi* c. 144) corrente nella contestuale apposizione di codeste clausole. Contraddizione che, non di meno, applicando le coordinate ermeneutiche rammentate dall'opinione dianzi menzionata, e tenendo presente che la prima, delle due dichiarazioni, sia a spiegare effetti ben determinati, giusta le norme racchiuse agli [artt. 1482](#) e [1489 c.c.](#), può risolversi nel senso di accordare a siffatta clausola sicura efficacia, a nulla rilevando che la stessa possa o meno replicare una formulazione stilisticamente diffusa, ché, invero, detta proposizione si palesa senz'altro diretta alla determinazione di effetti che, mediante la sottoscrizione dell'atto, i paciscenti intendono far proprî (codesta enunciazione, infatti, consolida, in capo al compratore, una rilevante dose di affidamento nel contenuto della dichiarazione del venditore – rilevato che la stessa esonera l'acquirente dall'onere di verificare la condizione giuridica della cosa compravenduta, quantomeno, con riferimento alle evenienze dichiarate – che sarebbe del tutto arbitrario, porre nel nulla pel tramite della mera affermazione della natura stilistica della clausola, sì da ritenerla inefficace. Cfr., in specie: D. RUBINO, *La compravendita*, in A. CICU-F. MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1962, 701 ss.; C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, vol. VII, Torino, 1972, 720; A. LUMINOSO, *La compravendita. Corso di diritto civile*, Torino, 2011, 7^a ed., 261).

[10] Il criterio della così detta 'abituale' ripetizione di una prassi stilistica riferibile a determinati atti negoziali, è impiegato da ampia parte della dottrina per dedurre che le clausole formulate in tal guisa debbano essere giudicate inefficaci, ché le stesse non sarebbero punto sorrette dalla volontà dei paciscenti, giustificandosi, la loro presenza nel testo contrattuale, in virtù del mero ossequio, da parte dell'estensore dell'atto, alla tradizione stilistica. Cfr., *infra*, § 2.

[11] In questo senso, v., in specie: F. CARRESI, *Il contratto*, cit., 224, il quale afferma che la caratteristica delle clausole di stile è di essere «*state inserite nel testo del contratto soltanto perché è uso inserirle e non per la loro rispondenza a un effettivo intento negoziale delle parti*»; F. CARRESI, *Il contenuto del contratto*, cit., 371; C. GRASSETTI, voce *Clausola del negozio*, cit., 186; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, cit., 240; N. COVIELLO (JUN.), *Appunti sulla clausola di stile nei contratti*, cit., 120; C. M. BIANCA, *Diritto civile. Il contratto*, cit., 316, il quale afferma

che le clausole di stile rientrano nel «*contenuto meramente formale del contratto*» poiché le stesse «*rispondono a una pratica stilistica senza assumere per le parti un determinato valore precettivo*»; F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, vol. II, cit., 181, in cui si definiscono le clausole di stile, in termini di «*clausole meccanicamente ripetute*»; R. BRACCINI, *Le clausole di stile*, cit., 498 (sull'opinione di codesto A., v., *infra*, § 3).

Già la remota Cass. Torino, 9 giugno 1838, in *Giurispr. degli Stati Sardi*, a cura di F. Bettini, Torino, 1858, cc. 501 ss., affermava l'inefficacia della «*clausola di stile notarile apposta nell'atto di alienazione che accenna cedere tutte le ragioni attive e passive, usi, vie e pertinenze, entrate e uscite solite e sin qui praticate sino alla strada pubblica*», sì che essa «*non basta a indurre una servitù non apparente di passo*», mostrando, per questa via, di considerare la clausola in termini di «*clausola di stile*», in quanto collegata ad un determinato «*stile notarile*», ovvero sia abitualmente praticato da siffatta categoria di professionisti.

Nelle opere generali in tema di contratto, e nei testi istituzionali, è diffusamente riportata l'accezione di clausola di stile, spesso coincidente con quella impiegata in giurisprudenza, affermando la diretta inefficacia della clausola formulata in tale guisa.

Cfr., a titolo di esempio: V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 433; G. ALPA, *Manuale di diritto privato*, Padova, 2015, 9^a ed., 405, in cui l'affermazione, secondo la quale «*le clausole di stile sono quelle clausole inserite in moduli seriali o quelle derivanti dalle modalità ripetute di redazione degli atti notarili per le quali ogni contraente può dimostrare che la clausola non era voluta anche se inserita nel testo*».

[12] Così, N. COVIELLO (JUN.), *Appunti sulla clausola di stile nei contratti*, cit., 120.

[13] Così, in definitiva, N. COVIELLO (JUN.), *Appunti sulla clausola di stile nei contratti*, cit., 121. L'A. conferma la propria posizione in N. COVIELLO (JUN.), *Clausola di stile e clausola di rinvio*, in *Foro pad.*, 1965, I, c. 437 ss.

[14] Così, F. CARRESI, *Il contratto*, cit., 224.

[15] Concludono in questo senso: N. COVIELLO (JUN.), *Appunti sulla clausola di stile nei contratti*, cit., 121, in cui si precisa che la clausola di stile «*per essere l'espressione di prassi stilistica, ricorrente in determinati atti, non presenta contenuto precettivo e non ha valore negoziale rilevante, in sé per sé considerata*». L'A. (*ivi*, 125) conclude nel senso che «*la clausola di stile è sinonimo di fatto negativo della volontà contrattuale e non esprime, per definizione, un precetto dell'autonomia privata*»; F.

CARRESI, *Il contratto*, cit., 224 il quale afferma che la consuetudine tesa a inserire nel testo dell'atto dette clausole esclude la «*loro rispondenza a un effettivo intento negoziale della parti*».

Cfr., anche, sebbene incidentalmente, D. RUBINO, *La compravendita*, cit., 701, il quale ritiene che la clausola, secondo cui il fondo è trasferito “con tutti i pesi, oneri e servitù”, «*per la sua genericità, e perché ormai diventata di stile, è priva di ogni reale contenuto particolare e non libera da responsabilità*».

Di recente, riprende la definizione tradizionale, F. MACARIO, *Commento all'art. 1374 cod. civ.*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario al codice civile, Contratto in generale*, vol. II, *Art. 1350 - 1386 cod. civ.*, a cura di E. Navarretta-A. Orestano, Torino, 2011, 716, secondo il quale, le clausole di stile «*corrispondono a una pratica stilistica che non trova alcun riscontro nella determinazione volontaristica dei contraenti, rispetto alla quale la parte è ammessa a provarne l'estraneità e quindi l'inefficacia*».

[16] Sul principio di conservazione delle clausole contrattuali, e del negozio giuridico più in generale, v., almeno: C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riferimento ai contratti*, Padova, 1938, (rist. 1983), 161 ss.; C. GRASSETTI, voce *Conservazione (principio di)*, in *Enc. dir.*, vol. IX, Milano, 1961, 173 ss.; G. STELLA RICHTER, *Il principio di conservazione del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, 411 ss.; F. CARRESI, *Dell'interpretazione del contratto*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, 1991, 117 ss.; G. FONSI, *Il principio di conservazione del contratto*, in *Vita not.*, 1995, 1041 ss.; A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, vol. II, *Tecnica*, cit., 584 ss.

[17] Così: C. GRASSETTI, voce *Clausola del negozio*, cit., 186; C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riferimento ai contratti*, cit., 166 ss., alla nota 18, in cui si muove dall'affermazione del principio di conservazione dei negozi giuridici inteso quale canone che impone la rilevanza dell'effetto «*utile, cioè non solo e non tanto il significato intellegibile a preferenza di quello inintellegibile, quanto e soprattutto il significato che dà valore all'esplicazione dell'autonomia privata, e che non la colpisce con una norma negativa di effetti giuridici*», concludendo nel senso che tale affermazione induce «*a ritenere senza effetto, come pleonastiche, le clausole puramente di stile*».

Svolge considerazioni analoghe A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia e tecnica*

dell'interpretazione dei contratti, vol. II, *Tecnica*, cit., 590, in cui è l'affermazione, secondo la quale «*per definizione (essendo intrinsecamente non 'utili'), il principio non si applica alle clausole di cui risulti che sono meramente di stile: queste non vogliono dare un significato utile, mentre quelle presupposte dall'art. 1367 non possono. Né alle clausole riproduttive di disposizioni di legge, soprattutto se dispositive*».

Peculiare è la posizione di F. CARRESI, *Dell'interpretazione del contratto*, cit., 119 e 120.

[18] Così, R. SACCO, voce *Clausole di stile*, cit., 260.

[19] La critica è in G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1198 e 1199, e, *ivi*, alla nota 17, in cui si osserva che «*ancorare quindi la soluzione del problema [...] solo ad una definizione che [...] non può tener conto di disposizioni normative specifiche è inopportuno*» e si soggiunge che «*affermare così che la clausola di stile non produce, per definizione, nessun effetto, è non solo insoddisfacente ma in sostanza inutile*».

[20] Così, in specie, G. STOLFI, *Il principio di buona fede*, cit., 175, il quale, eloquentemente, si chiede: «*come si fa a colpire di inefficacia in tutto o in parte una dichiarazione di volontà senza che sia stato provato – e nei modi permessi dalla legge – il difetto della intenzione di vincolarsi, e cioè dell'unica circostanza da cui può derivare la invalidità magari parziale dell'atto?*».

[21] Secondo l'espressione di R. SACCO, voce *Clausole di stile*, cit., 258.

[22] Sembra difficoltoso, infatti, ammettere la sicura inefficacia delle clausole di stile – senza impiegare ulteriori argomenti rispetto a quello facente leva sulla loro natura 'tralatizia' – di là dal verificare se siffatti principî ne richiedano, all'inverso, una differente valutazione.

Invero, specie in tema di interpretazione del negozio (ovverosia in riferimento alla materia che è sovente richiamata da dottrina e giurisprudenza al fine di trarre gli strumenti accónci a decretare, o meno, l'inefficacia delle clausole di stile), sono ormai risultati consolidati, quelli che tendono a porre in rilievo la preminenza della volontà «dichiarata» (e, quindi, di quanto sia pur sempre racchiuso nella dichiarazione, ove detto contenuto, naturalmente, non sia affetto da vizî inficianti la validità del negozio), temperata – all'infuori dal tema relativo all'interpretazione del testamento (sul punto, v., almeno: A. CICU, *Il testamento*, Milano, 1945, 153; C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, in *Nss. D.I.*, vol. VIII,

1962, 907; G. BONILINI, voce *Testamento*, in *Dig. civ.*, vol. XIX, 1999, 338 ss., *ivi* 370) – dalla necessità di garantire l'affidamento, la quale è esigenza sottesa all'interpretazione degli atti giuridici, nella misura in cui essi si dirigano verso un soggetto determinato, ovverosia possano qualificarsi in termini di atti recettizi [cfr., sul punto, almeno: G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, 1969 (ristampa, Napoli, 2013), 150 e 151].

Per un riferimento più generale, seppure con diversità di accenti, dovuta alla peculiare rilevanza assegnata ai menzionati principî nell'interpretazione del negozio, v.: V. SCIALOJA, *Negozi giuridici. Corso di Diritto Romano nella Regia Università di Roma A.A. 1892 – 1893*, cit., 29 ss.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 332 ss.; G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., 105 ss.

[23] La riflessione diretta a tentare il collocamento della questione inerente alle clausole di stile entro la disciplina, che si riferisce ai così detti vizî della volontà, è in A. DE CUPIS, *Clausole di stile e vizio della volontà*, cit., cc. 319 e 320, il quale osserva che una clausola affermante che «*le predette porzioni immobiliari vengono rispettivamente vendute ed acquistate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e che parte acquirente dichiara di ben conoscere e accettare*» dovrebbe valutarsi con riferimento all'effettiva conoscenza, in capo alla parte acquirente, di siffatta situazione di fatto e di diritto, sì da dover ritenere che il contratto possa essere annullato per volontà viziata da dolo determinante della parte venditrice, in quanto la stessa aveva rilasciato «*dichiarazioni mendaci*» dirette a occultare difformità del bene venduto. Conclude l'A.: «*il contratto era perciò annullabile malgrado la comoda (per la parte venditrice) inserzione della clausola di stile*».

[24] L'accento sull'elemento della «*consueta prassi stilistica*» è posto da ampia parte della dottrina. Cfr., a titolo di esempio: C. GRASSETTI, voce *Clausola del negozio*, cit., 186; L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, cit., 183; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, cit., 240; G. CAVALIERI, *Le clausole di stile*, cit., c. 941.

Secondo G. SICCHIERO, *La clausola contrattuale*, cit., 277, «*la meccanica riproduzione all'interno dell'atto, di indicazioni normalmente ripetute nei contratti del medesimo genere*» pare essere dovuta all'intento delle parti diretto a «*confermare in tal modo l'appartenenza di quel contratto al tipo genetico*» prescelto, piuttosto che «*per disciplinare i loro rapporti*».

[25] Secondo V. TEDESCHI, *Appunti e spunti in tema di «clausole di stile»*, cit., 100, uno tra gli elementi, che connotano le clausole di stile, è la «*la natura dell'intento – cui si tratterebbe di dare efficacia – avente natura eminentemente giuridica*».

[26] Alcuni Autori impiegano la terminologia: «*espressioni tralatizie*», così esemplificando le clausole di stile in termini di formule linguistiche tramandate nel tempo e inserite nell'atto soltanto per mero ossequio alla tradizione. Se ne inferisce, quindi, che le stesse, a cagione di siffatto connotato, siano svincolate dalla effettiva volontà dei paciscenti, e giustifichino la loro inserzione nell'atto, in ragione di una scelta inconsapevole da parte degli stessi, laddove costoro abbiano redatto l'atto autonomamente, attingendo da formulari, oppure in virtù di una decisione riferibile, soltanto, all'estensore dell'atto, il quale abbia riposto meno attenzione del dovuto, in ordine alla scelta delle clausole facenti alla bisogna nel caso di specie. Movendo dall'argomentazione, secondo la quale le clausole di stile replicano formulazioni «*tralatizie*», ne ha dedotto l'inefficacia F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1948, 23 ss. e 484.

[27] In questo senso, v., in specie, R. BRACCINI, *Le clausole di stile*, cit., 495.

Nel riferire la nozione consolidata di clausole di stile, F. MESSINEO, voce *Contratto (dir. priv.)*, cit., 820, afferma che «*la clausola è detta di stile, perché, di regola, è inserita nel corpo del documento contrattuale, quasi per forza d'inerzia, dal notaio che roga il contratto; il quale suole trarla da formulari, o schemi abituali. Costituisce, quindi, un dato predisposto da un terzo, senza la cooperazione delle parti; e inoltre enuncia talora, effetti, i quali derivano già dalla legge*».

[28] In questo senso, v.: G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1193, alla nota 4; F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, vol. II, cit., 181; G. IORIO, *Clausole di stile, volontà delle parti e regole interpretative. Profili generali*, cit., 680; E. CARBONE, *Le clausole di stile nei negozi giuridici. Interpretazione utile e vizio oggettivo*, cit., 71, secondo il quale, «*pare lecito dubitare che l'introduzione ad opera altrui rappresenti un tratto essenziale delle clausole di stile, idoneo a giustificare ipotesi ricostruttive; veramente, nulla impedisce che i contraenti utilizzino formule tralatizie in perfetta autonomia*».

Il riferimento delle clausole di stile all'attività notarile, invero, è dovuto all'evoluzione storica della nozione, che deve buona parte della propria consistenza a una pratica diffusa nel periodo antecedente l'età della codificazione, specie nei territori di lingua

francese, la quale ruotava attorno al ruolo svolto dal notaio, teso a raccogliere e consolidare le clausole di più diffuso utilizzo, e di costante, accertata, utilità.

[29] Il rilievo è in G. SICCHIERO, *La clausola contrattuale*, cit., 283.

[30] Sulla norma racchiusa all'[art. 1349 c.c.](#), v.: T. ASCARELLI, *Arbitri e arbitratori*, in *Studi in tema di contratti*, Milano, 1952, 205 ss.; F. CRISCUOLO, *Arbitraggio e determinazione dell'oggetto del contratto*, Napoli, 1995, *passim*, ma, in specie, 120 ss.; E. GABRIELLI, *Contratto completo e clausola di arbitraggio*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, II, 291 ss.

[31] Così, G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1254.

[32] L'osservazione è tratta da G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1224 e 1240, in cui si osserva: «è qualificabile di stile anche e soprattutto la clausola che appaia per la prima volta in un atto, o in un numero ristretto di atti, purché se ne accerti con sicurezza la provenienza (e cioè che la stessa sia opera di un terzo e non delle parti)».

[33] Il corollario è tratto con sicurezza da buona parte della dottrina, che muove dalla definizione di clausola di stile, intesa in termini di clausola replicante una «*consueta prassi stilistica*». Cfr. gli A. riferiti, *supra*, § 2.

[34] Così, infatti, A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, cit., 160.

Del resto, quando le parti, che non abbiano nozioni giuridiche, redigano il testo di un negozio in perfetta autonomia, senza l'ausilio di alcun terzo, il riferimento a formule consolidate, suffragate dalla pratica, tratte da formulari, parrebbe quasi necessitato, cosicché delle formule medesime sarebbe da valutare, al fine di fondare un giudizio di inefficacia, non già la reiterata formulazione linguistica, che ne palesi la natura "di stile", bensì la possibilità di sussunzione nel paradigma normativo applicabile al caso concreto.

Cfr. anche F. MESSINEO, voce *Contratto (dir. priv.)*, cit., 821, il quale osserva che «non può escludersi che una data clausola, sebbene inserita abitualmente (e, nella specie, senza richiesta di almeno una delle parti), nel contratto, sia stata – nel dato caso – effettivamente voluta, perché – ad esempio – rispondeva a un'esigenza di tutela reciproca dei contraenti, o di uno di essi».

[35] Cfr., in questo senso, l'esemplare rilievo di G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., 234, il quale osserva che l'affermazione diretta a porre in luce che la clausola è tralatizia «non dovrebbe contare niente: né la pratica né la legge esigono che

i patti siano più o meno originali per avere efficacia, ma impongono a tale scopo che essi corrispondano all'interno volere: accertata questa coincidenza, non si può e soprattutto non si deve cogliere a pretesto la somiglianza o l'identità di uno di loro con quelli contenuti in altre convenzioni o in formulari notarili per negare al primo l'effetto suo proprio».

[36] Così, R. BRACCINI, *Le clausole di stile*, cit., 495.

[37] Secondo, R. BRACCINI, *Le clausole di stile*, cit., 498, sono sostanzialmente due i caratteri capaci di connotare le clausole di stile: la contraddittorietà con le altre clausole; l'abitudine, con la quale dette clausole vengano inserite dal notaio nel testo dell'atto.

[38] In questo senso, v. G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1199. Sulla medesima linea è S. PARDINI, *Le clausole di stile nei negozi mortis causa*, cit., 1106, in cui l'A. rifiuta la distinzione tra clausole di stile e clausole volontarie poiché *«tale impostazione e soluzione del problema risulta arbitraria: dato, infatti, che non vi è un riscontro preciso nella normativa del nostro diritto che induce a tale conclusione, se si vuole risolvere il problema argomentando dall'elemento volitivo, quest'ultimo deve essere analizzato in concreto senza l'uso di strumentazioni aprioristiche fondate sulla presunzione di una mancanza di esso».*

[39] In questi termini, G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1199, *ivi* alla nota 18.

Nel primo senso – ovverosia: impiegando l'espressione quale mera convenzione terminologica – la distinzione sembra utilizzata da F. MESSINEO, voce *Contratto (dir. priv.)*, cit., 821, il quale, dopo aver richiamato la norma racchiusa all'[art. 1362 c.c.](#), che *«impone»* l'indagine riferita *«all'effettiva intenzione delle parti»*, afferma: *«non si vede in qual modo potrebbe, in concreto, distinguersi l'ipotesi in cui la clausola è veramente di stile da quella [...] in cui essa è stata inserita nel corpo del contratto, perché rispondente alla volontà delle parti».*

[40] Così, G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1217 ss.

[41] Così, G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1224.

[42] Così, G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1217 ss. Sulla genericità di formulazione, intesa quale carattere delle clausole di stile, v., *infra*, § 4, alla nota 45.

[43] Movendo dal rilievo, secondo il quale la definizione di un fenomeno giuridico *«mira a descrivere in termini di linguaggio e sinteticamente il concetto»*, afferma G.

BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1199, alla nota 17, che, ove «si avverta la necessità di arrivare ad una definizione della clausola di stile, la stessa andrà concepita unicamente in termini che lascino impregiudicato l'aspetto degli effetti che da tale clausola possono sortire».

[44] In dottrina, sul punto, v.: G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1190 e 1191 alla nota 1; M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, 1972, rist., 39 ss.; S. PARDINI, *Le clausole di stile nei negozi mortis causa*, cit., 1101 ss.; E. FAZIO, *Clausole di stile e disposizioni testamentarie*, cit., 789 ss.

[45] Sono state ritenute inefficaci, poiché di stile, ed eccessivamente generiche, le seguenti disposizioni: «*annullo e revoco il mio precedente testamento da me fatto*» (App. Casale, 7 maggio 1914, in *Mon. trib.*, 1914, 592) e «*revoco e annullo qualsiasi altra mia disposizione di ultima volontà ed insisto su quanto disposto*» (Pret. Sapri, 13 febbraio 1953, in *Foro it. rep.*, voce *Testamento*, n. 65).

La genericità di contenuto è stata sovente considerata in termini di requisito componente la nozione di clausole di stile. Precisamente, dinanzi a una disposizione negoziale generica, il ragionamento seguito da parte della giurisprudenza si svolge, dapprima, attorno a una operazione di carattere classificatorio, diretta a ravvisare la natura «*di stile*» di dette disposizioni, e, successivamente, verso un giudizio di inefficacia, rannodato, quale presunta conseguenza logica, a siffatta classificazione, dalla quale dovrebbe trasparire, da un lato, la funzione di mero completamento formale, assegnata alla clausola, e, dall'altro, l'assenza di consapevolezza, in capo a coloro, i quali abbiano perfezionato il negozio, in merito al suo contenuto dispositivo o enunziativo (a titolo di esempio, v.: App. Campobasso, 5 settembre 2012, in *Pluris online*; [Cass. civ. 25 ottobre 2012, n. 18349](#), in *Pluris online*. Possono essere rintracciati, inoltre, riferimenti risalenti nel tempo. Cfr.: App. Roma, 16 settembre 1905, in *Foro it.*, 1905, I, c. 1523, seppure in via incidentale).

In questo senso, è il costante riferimento alla clausola risolutiva espressa (cfr., tra le pronunzie più recenti: Trib. Roma, 8 febbraio 2010, in *Pluris online*; Trib. Roma, 30 settembre 2010, in *online*; App. Roma, 15 febbraio 2011, in *Pluris online*; Trib. Lanusei, 11 maggio 2011, in *Pluris online*; Trib. Roma, 21 giugno 2011, in *Pluris online*; T.A.R. Friuli - V. Giulia, Trieste, 16 novembre 2011, n. 533, in *Pluris online*; Trib. Roma, 28 febbraio 2013, in *Pluris online*), alle clausole rivolte alla costituzione

convenzionale di servitù (cfr.: [Cass. civ. 14 ottobre 1988, n. 5557](#), in *Pluris online*, che esclude la costituzione di servitù in presenza d'una clausola che prevedeva che il bene venisse trasferito «con tutte le servitù attive e passive» che fossero state presenti, senza alcuno specifico richiamo ai titoli costitutivi; [Cass. civ. 16 luglio 1997, n. 6485](#), in *Giur. it.*, 1998, c. 420 ss.; [Cass. civ. 3 febbraio 1999, n. 884](#), in *Giur. it.*, 2000, 937; [Cass. civ. 5 settembre 2000, n. 11674](#), in *Riv. giur. edil.*, 2001, 191 ss.; [Cass. civ. 5 luglio 2002, n. 9741](#), in *Arch. civ.*, 2003, 576 ss.; [Cass. civ. 3 aprile 2003, n. 5158](#), in *Pluris online*; [Cass. civ. 27 giugno 2011, n. 14180](#), in *Pluris online*), o riferite alla (discussa) opponibilità di servitù prediali non apparenti e non trascritte, ai terzi acquirenti del fondo gravato da siffatto diritto reale (cfr.: Cass. civ. 16 gennaio 1973, n. 161, in *Giur. agr.*, 1974, 346; Cass. civ. 25 gennaio 1979, n. 576 in *Pluris online*; [Cass. civ. 8 agosto 1990, n. 8038](#), in *Pluris online*; [Cass. civ. 21 febbraio 1996, n. 1329](#), in *Pluris online*; [Cass. civ. 28 gennaio 1999, n. 757](#), in *Pluris online*, secondo la quale «richiamo alla situazione dei luoghi, ma inequivocabilmente, e non con clausole generiche o di mero stile»; [Cass. civ. 3 febbraio 1999, n. 884](#), in *Giur. it.*, 2000, c. 937.; [Cass. civ. 3 aprile 2003, n. 5158](#), in *Studium iuris*, 2003, 1516), e, infine, alle clausole racchiuse in rinunzie o transazioni, anche riferite a rapporti di lavoro, giusta l'[art. 2113 c.c.](#) (cfr.: [Cass. civ., sez. lav., 20 novembre 1997, n. 11581](#), in *Pluris online*; [Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2001, n. 9407](#), in *Pluris online*; [Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2003, n. 12301](#), in *civ.*, 2004, 806; [Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10172](#), in *Pluris online*; [Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2006, n. 11536](#), in *Pluris online*; Trib. Milano, 19 marzo 2012, in *Pluris online*).

Non di meno, sembra di poter affermare che la genericità di formulazione della clausola conduca, sovente, a ravvisare l'inefficacia della stessa, non perché la sua formulazione risponda a una prassi stilistica consolidata e diffusa (e perciò detta di stile), atteso che la stessa non è indice che consente di valutare normativamente l'efficacia di una disposizione del negozio, bensì in ragione del fatto che codesta, generica, formulazione, non consenta la compiuta sussunzione della clausola in un paradigma di disciplina, dal quale trarre i necessari riferimenti di rilevanza giuridica, e, quindi, di efficacia. L'equazione tra genericità e stile, del resto, è sconfessata dal rilievo, secondo il quale una espressione può essere bensì generica, senza che la stessa sia a ripetere formule consolidate, e diffuse nella prassi contrattuale.

Del pari, non mancano clausole di stile in senso stretto, che non possono dirsi senz'altro

generiche, risultando, al contrario, circostanziate, e precisamente riferibili a fatti, sui quali abbia voluto incidere il regolamento contrattuale, così come predisposto dai paciscenti.

Sembra palese, in tal senso, la clausola che afferma l'assenza di oneri, o diritti, personali o reali, di godimento di terzi, in riferimento al bene posto a oggetto del negozio, proprio poiché si dirige verso il perfezionamento di effetti giuridici ben determinati, i quali, siccome posti a oggetto della 'volontà dichiarata' dai paciscenti, non potrebbero autorizzare la presunzione di inefficacia della clausola medesima, solo poiché di stile, così come la stessa è stata rilevata, talvolta, in giurisprudenza.

[46] Così, S. PARDINI, *Le clausole di stile nei negozi mortis causa*, cit., 1118.

In senso non dissimile, v. N. COVIELLO (JUN.), *Appunti sulla clausola di stile nei contratti*, cit., c. 120, in cui si afferma che la dichiarazione che «*le parti sono sane di mente*» è fatto di cui «*il notaio non habet notitiam propriis sensibus e, dunque, giuridicamente irrilevante*».

[47] Il testamento, invero, è l'unico negozio idoneo, nel nostro ordinamento giuridico, a consentire a un soggetto di disporre dei propri beni, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Codesta peculiare funzione del testamento si raccorda, dal punto di vista della struttura dell'atto, con il rilievo assegnato, tradizionalmente, dagli interpreti, alla volontà di colui, il quale abbia disposto a causa di morte (su questi profili, v., per tutti: G. BONILINI, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Riv. not.*, 2000, 970 ss.; G. BONILINI, *Il negozio testamentario*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 6 ss.). Sebbene la natura negoziale del testamento sia stata talvolta negata (così, N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, 292 ss. e 314 ss.) o, comunque, posta in dubbio (cfr., infatti: N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, Milano, 1967, 180 ss.; G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1968, 53 ss., *ivi* 57), la dottrina prevalente non manca di tratteggiare la descrizione di codesto atto in termini di autentica manifestazione di volontà, avente natura di negozio unilaterale, nel quale ciò che rileva, specie a fini interpretativi, non è già la mera volontà interiore del *de cuius*, bensì la volontà, che questi abbia manifestata, in una delle forme che l'ordinamento richiede, affinché sia perfezionato il negozio testamentario: in altre parole, anche rispetto al negozio a causa di morte, rileva la «volizione del dichiarato» (così: M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, Torino,

1957, 46. Cfr. anche: M. ALLARA, *Il testamento*, Padova, 1936, 333 ss.; A. CICU, *Il testamento*, cit., 152, 153 e 156).

[48] Cfr., infatti, G. BONILINI, *Il negozio testamentario*, cit., 41, il quale osserva: «la libertà testamentaria, dunque, ha, come corollario indefettibile, che il testatore possa modificare – in tutto o in parte – le disposizioni di ultima volontà».

Eloquenti sono anche i rilievi di M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie*, cit., 2, in cui si osserva che «ogni impaccio alla libertà di revocare [...] è impaccio alla libertà di testare».

La disciplina della caducazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli ravvisa la propria giustificazione, secondo la più autorevole e prevalente dottrina, nell'esigenza diretta a rafforzare la tutela degli interessi successorî dei figli, di là dal riferirsi alla volontà del testatore. Così, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 373, per il quale, la disposizione si giustifica, non già alla luce «dell'esigenza di attribuire valore alla presunta volontà del testatore, quanto» in virtù della necessità «di tutelare i figli» dello stesso. Cfr.: G. D'AMICO, *Commento all'art. 687 cod. civ.*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del Codice civile, Artt. 562 - art. 712 cod. civ. Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, Torino, 2010, 908; G. D'AMICO, voce *Revoca del testamento*, in *Enc. dir.*, vol. XL, 1989, 284.

Di recente, v. anche E. CALICE, *La revocazione delle disposizioni testamentarie. La sopravvenienza di figli o di discendenti*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 1735 ss.

[49] L'espressione si trova in N. IRTI, *Testo e contesto. Una lettura dell'art. 1362 del codice civile*, Padova, 1996, 126 e 136.

[50] Costituisce dato ormai acquisito, che la finalità, che debba essere perseguita dall'interprete con riferimento all'interpretazione del testamento, sia la ricerca della «volontà concreta» del testatore (così, C. GRASSETTI, *La natura dei fatti e l'interpretazione del testamento*, in *Foro it.*, 1940, I, c. 574 ss. e in *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, cit., 245 ss., ivi 253).

Ne segue che, seppure non sia precluso all'interprete di giovare, non solo del «contesto» dell'atto, ma anche di elementi rinvenuti «altrimenti» (impiegando le espressioni racchiuse nella norma affidata all'[art. 625, comma 1, c.c.](#)), il risultato, al quale l'attività ermeneutica in codesta sede debba tendere, è volto a consentire il ritorno

al testo, in ragione della comprensione del concetto che il disponente intendesse esprimere (cfr.: M. ALLARA, *Principî di diritto testamentario*, cit., 177 e 178; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952, 47; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 220).

[51] Seppure sia discussa l'applicazione del principio di conservazione del negozio giuridico, racchiuso nella norma affidata all'[art. 1367 c.c.](#), anche al testamento (contrari, con varietà di argomentazioni sono: A. CICU, *Il testamento*, cit., 156; G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., 240) la migliore dottrina ne ha disvelato la potenziale utilità in ambito testamentario, la quale appare ampiamente idonea a giustificare il richiamo. Alla radice del principio di conservazione, infatti, è sottesa «una sicura esigenza» volta a far conseguire al testamento «qualche effetto», atteso che siffatto negozio «non può essere rinnovato, quindi chiarito nel contenuto, dal suo autore» (così, G. BONILINI, voce *Testamento*, cit., 371), palesandosi, su questa linea, che l'applicazione del principio risulti «ancor più imperiosa», proprio ove sia riferita al negozio testamentario, piuttosto che al contratto (così, C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riferimento ai contratti*, cit., 184). Soggiungendosi, in ogni caso, che ove il dubbio, al quale il principio di conservazione dovrebbe porre rimedio, persista, sarà senz'altro preferibile «considerare improduttiva di effetti la disposizione testamentaria» (così, G. BONILINI, voce *Testamento*, cit., 371), ché ciò che si deve mirare a conservare è l'espressione di una concreta volontà del testatore, non essendo bastevole un qualsivoglia cenno ad un generico intento «di produrre un effetto», dovendo, piuttosto, essere ricercata «una volontà corrispondente a quel determinato effetto», verso il quale dirigere l'applicazione del principio di conservazione (così, A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, Vol. III, Padova, 1950, 688).

[52] Va osservato, infatti, che la volontà testamentaria, verso la quale è teleologicamente orientata l'attività ermeneutica, merita la più ampia considerazione e conservazione, ove essa sia espressa, di là dall'impiego di formule sacramentali, financo tramite espressioni sgrammaticate, salva la ricorrenza dei requisiti di forma che l'ordinamento impone, onde la fattispecie sia perfezionata validamente (M. ALLARA, *Il testamento*, cit., 339; M. ALLARA, *Principî di diritto testamentario*, cit., 178; C. COPPOLA, *Disposizioni a favore dell'anima, disposizioni a favore dei poveri e*

ricostruzione della volontà testamentaria, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, 377 ss.).

Tra gli stessi, invero, non ricorre la formulazione “originale” delle disposizioni testamentarie, sicché, a fronte di una disposizione stilistica, deve prevalere, già sul piano ermeneutico, l’esigenza di far salva la manifestazione di volontà del testatore, al pari di quanto accade a fronte delle altre eventuali disposizioni racchiuse nella scheda testamentaria, sì da fornirne una interpretazione il più possibile aderente al intento di colui, il quale abbia disposto a causa di morte.

[53] Cfr., infatti, [Cass. civ. 9 ottobre 2013, n. 22983](#), in *Fam. e dir.*, 2014, 789 ss., con nota di E. FAZIO, *Clausole di stile e disposizioni testamentarie*, la quale si pone sulla scia di [Cass. civ. 20 marzo 1986, n. 1964](#), in *Pluris online*.

[54] Cfr., anche, E. CARBONE, *Le clausole di stile nei negozi giuridici. Interpretazione utile e vizio oggettivo*, cit., 76.

[55] In questo senso, v.: V. POLACCO, *Delle successioni*, P. I, Milano-Roma, 1937, II ed., 173 e 174, in cui si osserva che «non è altro che una formula di stile quella che sogliono premettere i testatori ai loro atti di ultima volontà: “trovandomi sano di corpo e di mente, dispongo ecc.”»; W. D’AVANZO, *Delle successioni*, t. II, Firenze, 1941, 672 e 673, in cui si osserva che, attesa la possibilità di dedurre l’infermità del testatore «persino dalle stesse disposizioni, quando per essere strane e inconcludenti si rivelino indici di una mente non sana», l’obbligo di provare l’infermità del disponente non viene meno a fronte delle «solite frasi di stile “sano di mente o nelle piene facoltà d’intendimento”», delle quali «si può ritenere l’irrilevanza», sia laddove detta dichiarazione fosse stata perfezionata dallo stesso testatore «o dal pubblico ufficiale che ha ricevuto il testamento».

[56] Siffatta dichiarazione, quindi, al pari della indicazione della data nel testamento olografo, fuoriesce dal concetto di disposizione testamentaria.

Cfr. A. BALTI, *La collocazione topografica della data nel testamento olografo*, cit., 675 e 676.

[57] In dottrina, sul punto, v.: GIU. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*. Napoli, 1990, 376 ss.; C. COPPOLA, *L’incapacità naturale del testatore*, in *Fam. pers. succ.*, 2005, 521 ss.; A. VENTURELLI, *La capacità di disporre per testamento*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 107 ss.; v., inoltre, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 268 ss.

[58] Così, Cass. civ. 24 novembre 1980, n. 6236, in *Giust. civ.*, 1980, c. 2587.

[59] Com'è a dirsi delle risultanze mediche inerenti il periodo nel quale il testamento fu redatto. Cfr. [Cass. civ. 27 aprile 2005, n. 8728](#), in *Pluris online*.

[60] Cfr., in questo senso, Trib. Terni, 10 aprile 1996, in *Rass. giur. umbra*, 1996, 381 ss.

[61] Cfr. C. COPPOLA, *L'incapacità naturale del testatore*, cit., 524.

È affermazione comune, inoltre, quella, secondo cui le eventuali attestazioni del notaio circa lo stato di sanità mentale del testatore possano essere contestate «*con ogni mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso*» (così, Cass. civ. 18 agosto 1981, n. 4939, in *Giur. it.*, 1981, c. 1250).

Si è precisato, non di meno, che, ferma l'osservazione, secondo la quale al notaio «*la legge non riconosce altra competenza [...] che non sia quella di certzionare quanto si è svolto alla sua presenza*», ove il notaio «*avesse dichiarato nel pieno possesso delle sue facoltà mentali un testatore che, invece, si accerta colpito da infermità tale che non gli consentiva di dettare al pubblico ufficiale disposizioni sensate oppure gli toglieva la possibilità di profferire quelle frasi che il notaio attesta di avere raccolto, è intuitivo che il testamento ben può essere impugnato*» per «*falso ideologico*». Così, W. D'AVANZO, *Delle successioni*, cit., 673, *ivi* alla nota 1.

Precisa che dette affermazioni sono comunque soggette al libero apprezzamento del giudice, anche E. MARMOCCHI, *Forma dei testamenti*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, vol. I, Torino, 2010, II ed., 925 ss.

[62] In questo senso, è stato osservato che la così detta clausola stipulatoria, la quale riferiva per iscritto l'avvenuta *sponsio* [ovverosia l'avvenuto perfezionamento di quella formalità, idonea a far insorgere obbligazioni tra due soggetti, e già nota sin dal tempo delle XII Tavole, nell'ordinamento giuridico romano, con il termine *sponsio* (sul punto, v. L. FASCIONE, *Storia del diritto privato romano*, Torino, 2012, III ed., 142)] fu talmente diffusa nella redazione di «contratti scritti» (lo riferisce, C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, Catanzaro, 2002, 298), sì da divenire, la sua apposizione, una prassi senz'altro stilistica, ché veniva inserita nel testo contrattuale anche laddove «*la stipulatio non avesse avuto luogo*» (così, G. FRANCIOSI, *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino, 2014, 516).

[63] Cfr., in specie, G. VISMARA, voce *Codicillo*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, 290 ss., *ivi*, 291: «*la tendenza della prassi, già evidente a Roma nell'età classica*»,

diretta «*a presumere la clausola codicillare in ogni testamento, anche se non fosse stata espressamente dedotta dal testatore, rivela quanto diffuso ne dovesse essere l'uso. Già frequentissima ai tempi di Ulpiano essa era diventata ben presto di stile nei testamenti*».

[64] Così, V. TEDESCHI, *Appunti e spunti in tema di «clausole di stile»*, cit., 96 ss., il quale pone in luce che un primo senso della nozione di clausola di stile, che affonda le sue radici nella evoluzione storica del concetto, possa intendersi in prospettiva «*elogiativa*», poiché siffatte clausole contrattuali erano propriamente quelle «*forgiate dagli esperti*», le quali col «*trasfondersi nei formulari*», e col «*ripetersi negli atti*», hanno svolto la menzionata, determinante, funzione di consolidamento della struttura di taluni atti giuridici.

Valutazioni in tal senso sono anche in F. MESSINEO, voce *Contratto (dir. priv.)*, cit., 822, il quale osserva che non deve essere perso di vista che «*le clausole di stile costituiscono come l'accumulazione e il deposito di esperienze, spesso secolari, fatte dai tecnici della prassi contrattuale e che quasi sempre il contenuto di esse non è scevro di saggezza*» (il medesimo rilievo è anche in F. MESSINEO, *Considerazioni sulle clausole contrattuali di stile*, cit., 31).

[65] Ovverosia, quella clausola «*con cui le parti affermavano falsamente che la tradizione era stata effettuata*» (così, S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, vol. I, t. I, Milano, 1957, ora in *Scritti giuridici*, III, Milano, 2010, 1077 ss., *ivi*, 1259), la quale, diffusasi in ispecie in Francia, prima della codificazione napoleonica, riguardo i contratti di compravendita immobiliare, consentiva di erodere, seppure con qualche eccezione (rappresentata dai *pays de nantissement*, nei quali rimase persistente un peculiare sistema di pubblicità, condizionante, tra l'altro, il trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili. Cfr.: V. COLORNI, *Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare*, Milano, 1954, 200 ss.; S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., 1260; A. CHIANALE, *Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà*, Milano, 1990, 81 ss. Per un riferimento più lontano nel tempo, v. C.S. ZACHARIAE, *Corso di diritto civile francese*, vol. I, trad. it., Napoli, 1854, 133 e 134), il sistema richiedente la necessità della *traditio* del bene compravenduto, al fine di perfezionare l'effetto traslativo del diritto di proprietà sullo stesso (cfr., per un primo riferimento, D. HEINRICH, in D. HEINRICH-A. DIURNI, *Percorsi europei di diritto privato e comparato*, Milano, 2006, 188. In prospettiva storica, v. P. CARLINI, voce *Contratto e*

patto nel diritto medievale e moderno, Dig. civ., vol. IV, 1989, 79. Cfr. anche E. FERRANTE, *Consensualismo e trascrizione*, Padova, 2008, 21, alla nota 42, e, per più ampie considerazioni, *ivi*, 107 ss.).

Invero, la dottrina non ha mancato di rintracciare, nel contenuto proprio di detta clausola, i caratteri della formulazione stilistica (cfr., infatti: C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, vol. VII, Torino, 1972, 71 ss., *ivi* 72, in cui l'osservazione, secondo la quale «la clausola» di *dessaisine – saisine* «divenne di stile: al punto che non mancano esempi di decisioni nel senso di ritenerla tacitamente convenuta nella vendita anche quando il documento non ne avesse fatta espressa menzione»; C. A. FUNAIOLI, *La tradizione*, Padova, 1942, 29 ss., 84 ss.; V. COLORNI, *Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare*, Milano, 1954, 201. Nel medesimo senso, cfr., anche: V. FRANCESCHIELLI, *Diritto Privato*, Milano, 5^a ed., 2011, 613; E. RUSSO, *Della Vendita. Disposizioni generali. Delle obbligazioni del venditore. Artt. 1471 - 1482 cod. civ.*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 2013, 26 e 29; P. POLLICE, *Appunti sulla parte generale del contratto*, Torino, 2014, 10), ch  la stessa conseguiva a una diffusa, ricorrente e consolidata prassi contrattuale, certamente riferita a una viva esigenza della pratica commerciale, e fatta propria dalla prassi notarile coeva (nei territori italiani, era corrente la clausola di costituito possessorio, in virt  della quale, colui, il quale cedeva il diritto di propriet  su di un bene, si costituiva detentore in favore dell'acquirente. I necessari riferimenti possono trarsi da I. BIROCCHI, *Vendita e trasferimento della propriet  nel diritto comune*, in L. VACCA (a cura di), *Vendita e trasferimento della propriet  nella prospettiva storico comparatistica*, t. I, Milano, 1990, 141 e 142, il quale non manca di osservare come la clausola venisse inserita, in determinati atti giuridici, «come clausola di stile»).

[66] Il riferimento   diretto a porre in luce la vicenda storica che ha condotto alla recezione, nel Codice civile del 1942, della clausola *solve et repete*. La dottrina, infatti, sotto la vigenza del Codice civile del 1865, atteso il pi  generale dibattito incentrato sull'ammissibilit  della clausola medesima (gli interpreti, infatti, erano divisi in merito alla validit  di siffatta clausola, nell'assenza di un riferimento normativo. In senso favorevole, v.: T. ASCARELLI, *Sulla clausola «solve et repete» nei contratti*, in *Foro it.*, 1929, I, 290 ss.; P. GRECO, *La clausola «solve et repete»: ragioni e limiti della sua efficacia*, in *Riv. dir. comm.*, 1931, II, 142 ss.: E. ALLORIO, *Limiti dell'efficacia del*

patto di solve et repete, in *Riv. dir. comm.*, 1937, II, 321 ss., *ivi* 322, in cui si affermava che «la clausola di “solve et repete” è valida, se clausola di diritto sostanziale; invalida, se clausola attinente al processo». In senso contrario, v., almeno, E. T. LIEBMAN, *Contro il patto di solve et repete*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1931, II, 241 ss.), in mancanza di una perentoria disciplina normativa, non mancava di rilevarne la costante e sicura diffusione nella prassi contrattuale (cfr., sul punto: T. ASCARELLI, *Sulla clausola «solve et repete» nei contratti*, cit., 290, il quale osservava che il patto *solve et repete* «introdotto per la prima volta» nel contratto di locazione «si è venuto estendendo a tutti i contratti bilaterali. Esso si ritrova ormai frequentemente, specie nei contratti di adesione, e costituisce una delle tante clausole che le imprese organizzate tentano di imporre ai consumatori»; M. LA TORRE, *Sulla clausola solve et repete nei contratti ed in specie nelle locazioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1932, II, 494 ss., *ivi* 502, il quale afferma che la clausola *solve et repete* «è divenuta, nei contratti di locazione, consuetudinaria e quasi di stile» mostrando, peraltro, di porre in luce, con tale inciso, l'utilità della clausola “di stile” importante la regola del *solve et repete*).

[67] Cfr., infatti, e per tutti, G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1242.

[68] Codesta, in sostanza, è ancora la giustificazione – tradizionale – della disciplina racchiusa all'[art. 1341 c.c.](#) Cfr., a titolo di esempio: M. DOSSETTO, *Condizioni generali di contratto*, Padova, 1951, 71 ss.; U. MORELLO, voce *Condizioni generali di contratto*, in *Dig. civ.*, vol. III, 1988, 334 ss., *ivi* 337; G. CHINÉ, voce *Contratti di massa. Diritto vigente*, in *Enc. dir.*, *Aggiornamento*, I, 1997, 411 ss., *ivi* 416.

Riferimenti generali sono in S. PUGLIATTI, voce *Autoresponsabilità*, in *Enc. dir.*, vol. IV, 1959, 452 ss.

Rimane fermo, non di meno, l'onere, in capo al predisponente, volto a porre in grado l'aderente medesimo di apprendere il contenuto delle condizioni generali, in maniera chiara, di là dall'imporgli uno sforzo eccessivo, onde sia conosciuto – e compreso – il testo delle condizioni generali di contratto. Così, infatti, C.M. BIANCA, voce *Condizioni generali di contratto. I) Diritto civile*, in *Enc. giur.*, vol. VII, 1988, 2.

[69] Cfr. la norma racchiusa all'art. 51, n. 8, del R. D. 10 settembre 1914, n. 1326, che impone l'obbligo, in capo al notaio, di menzionare, nell'atto pubblico, che dello stesso fu data «lettura alle parti».

[70] Cfr., sul punto: F. CARNELUTTI, *Studi sulla sottoscrizione*, in *Riv. dir. comm.*,

1929, I, 509 ss., *ivi* 513; F. CARNELUTTI, voce *Documento (teoria moderna)*, *Nss. D.I.*, vol. VII, 1960, 85 ss., *ivi* 87 M. ORLANDI, *La paternità delle scritture. Sottoscrizione e forme equivalenti*, Milano, 1997, 351; G. CASU, *Commento all'art. 51, l. 16 febbraio 1913, n. 89*, in G. CASU-G. SICCHIERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 2010, 341; A. MORELLO, voce *Sottoscrizione*, in *Nss. D.I.*, vol. XVII, 1970, 1008.

Cfr., inoltre, S. PARDINI, *Le clausole di stile nei negozi mortis causa*, cit., 1112, il quale afferma, eloquentemente, in merito al negozio perfezionato secondo la forma dell'atto pubblico, che la sottoscrizione consenta di «*elidere la dicotomia soggettiva tra notaio e parte*», determinando «*l'appropriazione coerente e autoresponsabile dell'assetto di interessi espresso nel regolamento negoziale*».

L'osservazione è già in G. BONILINI, *Le clausole contrattuali c.d. di stile*, cit., 1259, e riferita, più in generale, all'atto notarile, può leggersi in E. BETTI, *Interpretazione dell'atto notarile*, in *Riv. not.*, 1960, 9.

[71] Questa, infatti, è l'argomentazione impiegata da N. COVIELLO (JUN.), *Appunti sulla clausola di stile nei contratti*, cit., c. 121, per destituire di fondamento l'argomentazione, che afferma l'efficacia delle clausole di stile movendo dall'avvenuta sottoscrizione del documento che le contiene.

[72] Cfr., in specie, E. BETTI, *Interpretazione dell'atto notarile*, cit., 9.

Cfr., inoltre, G. CASU, *Commento all'art. 51, l. 16 febbraio 1913, n. 89*, cit., 341.

[73] Così, M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie*, cit., 39, ma l'osservazione pare dovuta al fatto di intendere la clausola di stile in termini di clausola riferibile allo stile di un determinato notaio.

[74] Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Sottoscrizione nel testamento olografo*, in *Foro it.*, 1932, I, c. 502 ss., *ivi* c. 508, in cui l'osservazione, secondo la quale il testamento olografo abbisogna «*della sottoscrizione [...] per l'integrazione della dichiarazione di volontà*».

Cfr., inoltre, G. BONILINI, *Dei legati*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 2006, 2^a ed. 48, in merito all'ipotesi in cui, pur avendo il testatore sottoscritto al termine di ogni pagina del testamento olografo, «*non è valido il prelegato disposto in una pagina firmata, qualora la sottoscrizione non si trovi alla fine di un periodo compiuto, bensì alla fine di una pagina, il cui testo continui, senza soluzione, nelle pagine seguenti*».

[75] In argomento, afferma S. PARDINI, *Le clausole di stile nei negozi mortis causa*, cit., 1115, che, «*se dunque nel testamento, in ogni sua forma, la sottoscrizione del testatore comporta l'assunzione della paternità da parte del medesimo di tutte le disposizioni ivi contenute, ciò non significa necessariamente che queste siano veramente volute: di conseguenza se si vuole inficiare una clausola di stile di inefficacia si dovrà dimostrare, peculiarmente, che mentre la volontà del disponente sussumeva in sé il negozio nel suo complesso, essa ne rimaneva esclusa per determinati motivi da provare, che non possono identificarsi nella sua natura di stile per non cadere in una tautologia*».

[76] Sulla funzione di adeguamento, svolta dall'esercente il ministero notarile, la quale impone di sussumere l'intento empirico, espresso dai paciscenti, nel paradigma di disciplina, considerato idoneo a assegnare rilevanza giuridica all'intenzione riferita al notaio dalle parti, v.: F. CARNELUTTI, *La figura giuridica del notaio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, 921 ss.; M. D'ORAZI FLAVONI, *Sul contenuto della prestazione notarile*, in *Foro it.*, 1959, I, c. 154 ss.; M. D'ORAZI FLAVONI, *La responsabilità civile nell'esercizio del notariato*, in *Scritti giuridici*, vol. II, Roma, 1965, 966 ss.

[77] Cfr., *supra*, § 4.

[78] Cfr., infatti, *supra*, § 4, alla nota 45.